

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.1)

Parere

ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di provvedimento recante "Disciplina per l'esercizio del diritto di accesso agli atti del ministero dello Sviluppo Economico", predisposto dal ministero dello Sviluppo Economico;

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione del 11 febbraio 2008

VISTA la nota del 12 dicembre 2007 con la quale è stato chiesto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

Osserva

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiesto il parere tecnico e non vincolante della scrivente Commissione sulla bozza di provvedimento generale di organizzazione per l'accesso agli atti del Ministero stesso, predisposto ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Si premette che la Commissione nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

La bozza di provvedimento generale in esame è composta da 6 articoli, al provvedimento è stata allegata una tabella relativa ai costi, modificabile con provvedimento del Direttore generale per i Servizi Interni.

In generale si rileva che il diritto di accesso, ai sensi del Capo V, art. 22, e ss. della legge n. 241 del 1990, ha ad oggetto i documenti amministrativi; si consiglia, dunque, di espungere dal titolo del provvedimento generale in esame e dal testo ogni riferimento agli atti.

All'art. 1, comma 1, relativo all'ambito di applicazione, dopo avere stabilito i requisiti soggettivi per potere accedere ai documenti del Ministero, fa salvi i casi di esclusione previsti dall'apposito regolamento e la disciplina sulla tutela dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196 del 2003; al riguardo si chiede a quale regolamento si intenda fare riferimento.

Si rileva, inoltre, che la tutela del diritto alla riservatezza è uno degli interessi, contemplati dall'art. 24, comma 6, lett. *d*) della legge n. 241, a salvaguardia dei quali le amministrazioni provvedono ad individuare le ipotesi di esclusione o differimento del diritto di accesso; si consiglia, pertanto, di eliminare tale generico riferimento normativo, dal momento che la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso trova già puntuale applicazione nel regolamento cui il provvedimento in esame fa riferimento.

Art. 4, comma 1: poiché, come precedentemente esaminato, le ipotesi di esclusione, definitiva o temporanea, del diritto di accesso vanno puntualmente individuate con riferimento agli interessi tassativamente individuati dalla legge, si suggerisce di espungere dal testo il seguente capoverso: "qualora la richiesta abbia ad

oggetto procedimenti amministrativi in corso, il responsabile può differire l'esercizio del diritto di accesso fino alla conclusione del procedimento".

Art. 4, comma 6: si consiglia di inserire il comma in commento nel testo regolamentare relativo ai casi di sottrazione del diritto di accesso al quale si fa riferimento all'art. 1.

Art. 4, comma 13, si evidenzia che l'art. 25, comma 1, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione nonché al costo di eventuali diritti di ricerca e visura; si propone di sopprimere il riferimento ai costi della carta e ai costi di funzionamento sia nel corpo del provvedimento in esame, sia nell'allegata tabella.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alle singole categorie di documenti che saranno nuovamente determinate nel testo riformulato, in base all'interesse pubblico che si intende salvaguardare tramite l'esclusione e il differimento.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.2)

Istituto Comprensivo Statale
.....

OGGETTO: Parere in ordine all'accessibilità alle domande di iscrizione alla scuola.

1. L'Istituto Comprensivo Scolastico, con nota del 12 aprile 2007, ha chiesto un parere alla scrivente Commissione in ordine all'accessibilità, da parte dei genitori di bambini collocati non utilmente in graduatoria, delle domande di iscrizione alla prima classe a tempo pieno della scuola primaria dell'anno scolastico 2007 – 2008.

L'amministrazione esprime, infatti, delle perplessità circa l'accessibilità delle domande di iscrizione atteso che tale richiesta si risolverebbe in un controllo generalizzato sull'operato dell'Istituto e che la consegna dei documenti potrebbe determinare una lesione del diritto alla riservatezza degli interessati.

2. I genitori degli alunni attraverso la conoscenza delle domande di iscrizione intendono verificare la correttezza dell'operato dell'amministrazione al fine di valutare la possibilità di tutelare i propri diritti. Poiché l'attività istruttoria di accertamento dei requisiti e, dunque, di selezione delle domande di iscrizione, operata dall'Istituto, si è conclusa con una graduatoria che ha inciso direttamente sulla posizione dei non ammessi, si ritiene che i documenti sulla base dei quali è stato emanato il provvedimento suddetto siano accessibili.

Tuttavia l'amministrazione, al fine di tutelare il diritto alla tutela dei dati personali dei minori, è tenuta a concedere l'accesso ai soli dati pertinenti con le finalità dichiarate di volta in volta dagli istanti. Pertanto, ogni ulteriore informazione dovrà essere oscurata, consentendo, pertanto, un accesso parziale ai documenti.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.3)

Cons.

OGGETTO: Richiesta di parere circa le modalità di esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali.

I consiglieri di minoranza del comune di con nota del 29 novembre 2007, hanno chiesto alla scrivente Commissione di avere un parere circa la correttezza del regolamento comunale, nella parte concernente l'accesso dei consiglieri comunali.

In particolare, i consiglieri hanno contestato che l'esercizio del diritto di accesso gli sia concesso dalle ore 13.00 alle ore 14.00, dal lunedì al venerdì, asserendo un'impossibilità oggettiva degli uffici comunali a garantirne l'effettività.

La Commissione, in merito al quesito posto, osserva – in via preliminare - che ciascuna amministrazione, mediante provvedimenti generali può determinare le modalità attraverso le quali esercitare il diritto di accesso.

In particolare, il d.P.R. n. 184 del 2006 all'art. 8 individua il contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni, stabilendo che “i provvedimenti generali organizzatori di cui all'articolo 1, comma 2, riguardano in particolare: a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica; b) le categorie di documenti di interesse generale da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione; c) l'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze; d) l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione, la perdita accidentale, nonché la divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente”.

Nell'ambito delle suddette misure organizzative rientra anche la fissazione delle modalità temporali del diritto di accesso, vale a dire la fissazione di orari e di giornate prestabiliti, in cui potere consentire l'esercizio del diritto di accesso, senza alcun intralcio al regolare svolgimento alla normale attività ordinaria dell'amministrazione.

Nel caso di specie, i termini stabiliti dal regolamento comunale appaiono congrui e sufficienti a soddisfare le eventuali richieste dei consiglieri comunali, trattandosi di un'ora ogni giorno per cinque giorni settimanali.

In merito all'opposizione dei consiglieri di minoranza riguardo all'impossibilità oggettiva dei funzionari preposti di potere consentire l'accesso nelle suddette fasce temporali, si osserva che solo a fronte di eventuali dinieghi o differimenti ingiustificati al regolare esercizio del diritto di accesso la stessa potrà trovare fondamento.

In ogni caso, si suggerisce di trasmettere alla Commissione il testo integrale del regolamento in esame, per un completo e dettagliato esame del contenuto dello stesso, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.4)

Parere

ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento recante "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi", predisposto dal Comune di San Colombano al Lambro;

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione dell'11 febbraio 2008;

VISTA la nota con la quale è stato chiesto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

Osserva

Il Comune di San Colombano al Lambro, nella nota inviata il 25 gennaio 2007, ha chiesto il parere della Commissione per l'accesso sullo schema di "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi"; in particolare, ha invitato la Commissione ad esprimersi sulle disposizioni riguardanti le categorie di documenti formati o comunque nella disponibilità del Comune, sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulle disposizioni attinenti all'esercizio ed all'organizzazione del diritto di accesso.

Si premette che la Commissione nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il testo regolamentare è suddiviso in VII capi e si compone di 35 articoli. Le disposizioni relative all'esercizio ed all'organizzazione del diritto di accesso sono contenute nei capi III e IV, gli articoli che riguardano le tipologie di documenti esclusi dall'accesso o soggetti a differimento sono il 26 ed il 27.

L'art. 2, comma 1 del testo regolamentare relativo all'ambito di applicazione ripete le definizioni di "interessato" e di "pubblica amministrazione" contenute nell'art. 22, comma 1 lett. b) ed e) della legge n. 241 del 1990. Al riguardo si rileva che, conformemente all'art. 1 del testo in esame, l'accesso agli atti ed ai documenti formati o detenuti dall'amministrazione comunale è disciplinato sia dalle disposizioni della legge generale sul procedimento amministrativo per i non residenti, sia dalle disposizioni del T.U.E.L. per i residenti. Si suggerisce, dunque, di modificare l'articolo in commento in base all'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 2000, tenendo conto, altresì, dell'interpretazione data dalla giurisprudenza in tema di legittimazione attiva all'accesso.

Art. 4, si consiglia di integrare le definizioni ivi contenute alla luce della distinzione tra residenti e non residenti precedentemente effettuata.

Art. 5, si propone di espungere dal testo la disposizione in commento dal momento che i soggetti legittimati ad accedere ai documenti, agli atti ed alle informazioni dell'amministrazione sono già individuati dalle norme primarie richiamate dall'art. 1 del testo regolamentare.

Art. 12 si suggerisce di disciplinare il diritto di accesso alle informazioni ivi contenuto nel Capo I dedicato alla regolamentazione del diritto di accesso, accorpando

le relative discipline e tenendo conto della distinzione relativa all'oggetto del diritto di accesso disciplinato dalla legge n. 241 del 1990 e d.lgs. n. 267 del 2000.

Art. 16, si ricorda che il diritto di accesso si esercita mediante visione ed estrazione di copia di tutti i documenti formati e detenuti dalle amministrazioni, anche dei documenti in forma originale. Si ritiene, pertanto, opportuno espungere dal testo l'articolo in commento.

Art. 25, comma 5, si evidenzia che l'accesso dei consiglieri comunali, costituisce un'ipotesi di trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici strumentale allo svolgimento di funzioni istituzionali, di cui all'art. 18, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Tale diritto è riconducibile alla previsione di cui all'art. 65, comma 4, d.lgs. n. 196 del 2003, cit., il quale considera di rilevante interesse pubblico "il trattamento dei dati strettamente necessario allo svolgimento della funzione di controllo, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo e di altre forme di accesso a documenti riconosciute dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per consentire l'espletamento di un mandato elettivo; i consiglieri hanno, pertanto, diritto di accedere anche a dati di natura sensibile, purché nel rispetto dei limiti di pertinenza, essenzialità e compatibilità con le finalità perseguite". La disciplina del Codice citata trova, dunque, applicazione senza limitazioni. Si suggerisce, pertanto, di espungere dal testo la disposizione in commento.

Art. 25, comma 9, si consiglia di sopprimere il comma in esame atteso che i consiglieri hanno il diritto di accedere a tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

Art. 26, comma 3, fa riferimento alle categorie di documenti temporaneamente sottratti al diritto di accesso. Si consiglia di riformulare la disposizione in esame individuando i documenti oggetto di differimento esclusivamente con riferimento alle categorie tassativamente enunciate all'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

Art. 26, comma 4, lett. *a*) si ritiene opportuno espungere la categoria oggetto di differimento atteso che la relativa disciplina è contenuta nell'art. 13 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Art. 26, comma 4, lett. *b*), si suggerisce di eliminare l'inciso "salvo che il differimento sia necessario per non pregiudicare o ritardare il loro svolgimento", dal momento che l'interessato concorrente, qualora sia stato emanato un provvedimento lesivo dei propri diritti ed interessi ha diritto di accedere ai documenti anche nel caso in cui la procedura concorsuale sia ancora in corso di svolgimento.

Art. 26, comma 4, lett. *d*) i pareri legali sono soggetti all'accesso ove siano riferiti all' "iter" procedimentale e siano richiamati *per relationem* nel provvedimento finale, mentre sono coperti dal segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.) quando attengono alle tesi difensive in un procedimento giurisdizionale in potenza o in atto; si ritiene, dunque, opportuno riscrivere la disposizione in esame tenendo conto delle indicazioni fornite.

Art. 26, comma 4, lett. *e*) ed *f*), si consiglia di espungere le categorie di documenti ivi indicati, essendo tali ipotesi contemplate dall'art. 24, comma 1 lett. *b*) e *c*) della legge n. 241 del 1990.

Art. 26, comma 8, si consiglia di eliminare la disposizione.

Art. 26, comma 9, poiché la comunicazione di dati sensibili da un soggetto pubblico ad un soggetto privato è disciplinata dal d.lgs. n. 196 del 2003, si suggerisce di adattare la disposizione in esame alla disciplina ivi contenuta.

Art. 27, comma 1, lett. *a)*, si ritiene opportuno cancellare la categoria ivi indicata, trattandosi di ipotesi già contemplate dalle leggi.

Art. 27, comma 1, lett. *b)*, *c)* e *d)* si suggerisce di espungere le categorie di documenti ivi indicate essendo tali ipotesi disciplinate dall'art. 24, comma 1 lett. *b)*, *c)* e *d)* della legge n. 241 del 1990.

Art. 27, comma 1, lett. *f)*, si consiglia di riformulare la disposizione in esame tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 329 c.p.p.

Art. 27, comma 1, lett. *j)* si consiglia di espungere la disposizione in commento trattandosi di una ripetizione di quanto stabilito all'art. 24, comma 6, lett. *d)* della legge n. 241 del 1990.

Art. 27, comma 4, si evidenzia che documenti ivi indicati sono individuati senza tener conto delle categorie indicate dalla legge n. 241 del 1990; si consiglia, dunque, di riformulare il comma in esame anche tenendo conto della disciplina dettata dal d.lgs. n. 196 del 2003 in tema di trattamento dei dati sensibili, di comunicazione di dati sensibili tra soggetti pubblici e privati, nonché in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 27, commi 5 e 6 si consiglia di individuare l'interesse in base al quale le categorie di documenti ivi individuati sono sottratte al diritto di accesso.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alle singole categorie di documenti che saranno nuovamente determinate nel testo riformulato, in base all'interesse pubblico che si intende salvaguardare tramite l'esclusione e il differimento.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.5)

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali
Direzione Centrale
c.a. Direttore Centrale

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali con l'assistenza di un tecnico di propria fiducia

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con nota del 28 gennaio 2008, ha chiesto alla scrivente Commissione di avere un parere circa la possibilità per un consigliere comunale di potere accedere ai documenti amministrativi del comune avvalendosi dell'assistenza di un tecnico di propria fiducia.

La Commissione, in merito al quesito esposto, in via preliminare, osserva che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrano nelle facoltà di esercizio del loro *munus*, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 43 dal d.lgs. n. 267/2000.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* agli stessi affidato.

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

"Quanto appena considerato non esclude che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleggi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)".

Tuttavia, da un'analisi della giurisprudenza più recente sulla materia e delle pronunce di questa Commissione, non si rileva la possibilità per il consigliere comunale di esercitare il diritto di accesso con l'assistenza di un proprio tecnico di fiducia, poiché il consigliere, proprio in virtù del proprio *munus*, gode di una sorta di accesso privilegiato ai documenti amministrativi, al punto da essere tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge per le notizie e le informazioni acquisite.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.6)

Parere

Ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo "Schema di regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi", predisposto dall'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori;

la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione dell'11 febbraio 2008;

VISTA la deliberazione 7 ottobre 2005 n. 644, atti n. 77/03/02, con la quale è stato chiesto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

Osserva

Lo "Schema di regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi", predisposto dall'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, era stato esaminato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 15 marzo 2005. A seguito delle osservazioni proposte dalla scrivente Commissione, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori ha provveduto a riformulare la bozza del testo regolamentare, sulla quale viene reso il presente parere.

Si premette che la Commissione nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

In relazione al testo regolamentare, si osserva come, in aderenza a quanto proposto con il parere deliberato dalla scrivente Commissione nella riunione del 5 ottobre 2004, alcune modifiche rilevanti sono state recepite con la deliberazione dell'Istituto del 29 dicembre 2004 n. 998, atti n. 77/03/02.

Al regolamento così modificato la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sollecitava ulteriore revisione limitatamente agli artt. 4 [ex art. 5] (Documenti sottratti all'accesso) e 5 [ex art. 6] (Casi di differimento del diritto d'accesso). Alla nuova formulazione, si propongono le seguenti osservazioni.

L'art. 4, nel prevedere i singoli documenti sottratti all'accesso, deve ricondurli agli interessi di cui all'art. 24 legge n. 241 del 1990. E' necessario, quindi, che per ogni categoria di documenti esclusa dall'accesso venga indicato a quale interesse si intende fare riferimento.

Nell'art. 4, comma 1, il termine "visione" deve essere sostituito con quello di "accesso"; infatti, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 15 del 2005 il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti dalla presente legge: l'esame e l'estrazione di copia sono quindi previste come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza deroghe o eccezioni di sorta.

Inoltre, nello specifico:

- art. 4, comma 1, lett. a), deve essere meglio specificato in relazione alla dicitura "note personali caratteristiche", anche al fine di coglierne la differenza rispetto alle lett. c) ed e) dello stesso comma, tenendo conto altresì di quanto disposto dall'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990.

- art. 4, comma 1, lett. d), sembra opportuno inserire la specificazione “psicoattitudinali” in luogo della sola formulazione “attitudinali”.
- art. 4, comma 1, lett. h), necessita di ulteriore specificazione in ordine ai documenti che si intende sottrarre all’accesso.
- art. 4, comma 1, lett. i) appare ripetitivo rispetto alla lett. e).

Nell’art. 4, comma 2, ugualmente il termine “visione” deve essere sostituito con quello “accesso”.

Anche l’art. 5 necessita di una complessiva rivisitazione al fine di adeguarlo alle novità legislative introdotte dalla legge n. 15 del 2005 che, riscrivendo l’art. 24 della legge n. 241 del 1990, ha eliminato la distinzione tra “differimento vincolato” e “differimento discrezionale” sulla quale l’articolo in esame è fondato. L’ammissibilità del differimento è quindi subordinata a specifiche esigenze che il regolamento dovrà enucleare, ponendo in relazione i singoli documenti per i quali si dispone il differimento con le relative ipotesi previste dall’art. 24, legge n. 241 del 1990, anche alla luce dell’art. 9, d.P.R. n. 184 del 2006.

Tutto ciò premesso in ordine alla necessità di un complessivo riesame dell’articolo 5 del regolamento, si segnala nello specifico:

- art. 5, comma 1, lett. a), non appare legittima la previsione di un differimento del diritto d’accesso nei procedimenti disciplinari alla conclusione del relativo procedimento. La norma si porrebbe in contrasto con la consolidata giurisprudenza, secondo la quale gli interessati, quali parti del procedimento, hanno titolo ad accedere ai documenti nel corso del procedimento stesso, anche al fine di contribuire alla formazione della volontà dell’amministrazione.
- art. 5, comma 1, lett. b), deve essere eliminato in quanto è garantito l’accesso ai documenti relativi a procedimenti concorsuali e di selezione di personale anche prima della approvazione della graduatoria, qualora questi risultino immediatamente lesivi della posizione dell’accidente.
- art. 5, comma 1, lett. c), viene indicato come termine per il differimento dell’accesso, in caso di procedure di scelta del contraente, la conclusione del relativo procedimento. Si consiglia di tenere conto di quanto disposto dall’art 13, d.lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- art. 5, comma 2, lett. a), si segnala che il parere legale è accessibile nel caso in cui il provvedimento finale si fondi su di esso. E’ massima ricorrente quella per cui i pareri legali sono soggetti all’accesso ove siano riferiti all’iter procedimentale e siano richiamati *per relationem* nel provvedimento finale, mentre sono coperti da segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.) quando attengono alle tesi difensive in un procedimento giurisdizionale in potenza o in atto; si ritiene dunque opportuno riscrivere la disposizione in esame tenendo conto delle indicazioni fornite.
- art. 5, comma 2, lett. b), prevede un’ipotesi di differimento senza termine. Occorre pertanto individuare un termine.

All’art. 7, comma 1, il rinvio all’abrogato art. 4, comma 1, d.P.R. n. 352 del 1992 deve essere riferito all’art 6, comma 1, d.P.R. n. 184 del 2006. Ugualmente il rinvio all’art. 7, comma 5, nei confronti del d.P.R. n. 352/1992 deve essere fatto nei confronti dell’ art. 6, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

L’art. 9, comma 3, contiene un rinvio all’abrogato d.P.R. n. 352 del 1992, che tra l’altro ne è meramente ripetitivo. Il rinvio deve essere oggi riferito all’art. 7, comma 1, d.P.R. n. 184/2006; anche al comma 4 il rinvio deve essere correttamente modificato a favore dell’ art. 9, d.P.R. n. 184/2006.

All'art. 10 del regolamento vi è un rinvio all'art. 15 del testo regolamentare in esame. Tuttavia, a causa della rinumerazione per le modifiche apportate l'art. 15 non esiste più; riportare quindi il rinvio all'art. 14. Ugualmente al successivo comma 4 il rinvio sarà nei confronti dell'art. 13.

L'art. 14, comma 2, contiene un richiamo all'art. 11 d.P.R. n. 352 del 1992, che deve essere eliminato.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alle singole categorie di documenti che saranno nuovamente determinate nel testo riformulato, in base all'interesse pubblico che si intende salvaguardare tramite l'esclusione e il differimento.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.7)

Comune di
Commissione straordinaria di
liquidazione

OGGETTO: richiesta di parere in ordine alla accessibilità degli elenchi nominativi dei creditori ammessi alla massa passiva del Comune di

La Commissione straordinaria di liquidazione (OSL) del Comune di, con nota del 30 gennaio 2008, ha comunicato alla scrivente Commissione che sta provvedendo all'accertamento della massa passiva mediante le modalità semplificate di cui all'art. 258 del d.lgs. n. 267 del 2000 e di avere ricevuto oltre 5000 istanze di potenziali creditori che hanno chiesto l'ammissione al passivo e la liquidazione dei crediti.

In relazione alla procedura stessa, soggetti di diversa natura quali cittadini, imprese, movimenti organizzati, associazioni ed esponenti di forze politiche hanno inviato istanze di accesso all'elenco delle domande pervenute e degli importi richiesti.

Considerato, dunque, che l'elenco dei nominativi dei debitori, dell'ammontare dell'importo del debito e della somma liquidata è stilato solo al momento della predisposizione del piano di estinzione delle passività (art. 256, comma 6 del T.U.E.L.), ancora non redatto, chiede l'organo di liquidazione se possa legittimamente differire l'accesso al momento dell'adozione dell'atto stesso.

L'organo di liquidazione dichiara formalmente che il documento richiesto, ossia l'elenco di debiti ammessi alla massa passiva, non è stato ancora redatto; opera, pertanto, l'orientamento costante della giurisprudenza secondo cui "il diritto di accesso deve riguardare atti esistenti ed effettivamente formati, ben individuati, non potendo mirare all'acquisizione di mere informazioni il cui onere di ricerca, a seguito di un'indagine conoscitiva, venga imputato al soggetto destinatario, con notevole appesantimento per la sua attività ed ostacolo allo svolgimento della sua ordinaria attività" (T.A.R. Molise Campobasso, 3 febbraio 2006, n. 79). Si ritiene, pertanto, che correttamente l'amministrazione abbia differito l'accesso al momento dell'adozione del piano di estinzione delle passività.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.8)

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di – Dipartimento di scienze giuridiche

Fatto

Il dott., iscritto al secondo anno del dottorato di ricerca in “Tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza delle corti costituzionali nazionali e delle altre Corti europee”, a seguito della mancata ammissione al terzo anno di dottorato da parte del collegio dei docenti dell’amministrazione resistente, ha richiesto in data 7 e 14 novembre 2007 copia dei verbali adottati dal suddetto collegio in data 23 e 30 ottobre 2007.

L’Università, in data 14 dicembre 2007, ha rilasciato copia dei suddetti verbali coprendo con una serie di omissis i dati ed i giudizi espressi nei confronti degli altri dottorandi. Contro tale limitazione in data 14 gennaio il dott. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento. In data 28 gennaio 2008, l’amministrazione faceva pervenire le proprie controdeduzioni, insistendo per il rigetto del gravame proposto dal dott.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di controinteressati nelle persone dei dottorandi ammessi al terzo anno di corso e ai quali il gravame va notificato.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall’esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l’amministrazione a notificare loro il gravame presentato dal dott. ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.9)

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente : Ministero delle comunicazioni

Fatto

Con istanza in data 9.11.2007 la sig.ra, dipendente del Ministero delle Comunicazioni, ha chiesto al citato Ministero “copia dell’assegno del personale applicato al protocollo del Segretariato nonché copia del contratto di collaborazione esterna stipulato, in seguito al suo trasferimento, per utilizzare altra unità nel Museo storico”.

Con nota del 5.12.2007 il Ministero ha comunicato che l’istanza non poteva essere evasa perché non era stato specificato l’indispensabile interesse concreto all’accesso.

Avverso tale nota la sig.ra con atto in data 4.12.2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Nel ricorso la sig. spiega dettagliatamente le ragioni della sua richiesta di accesso.

Espone, infatti, che a seguito di domanda, dalla stessa proposta in adesione a generale sollecitazione del Ministero, era stata trasferita al Museo storico del Ministero stesso, ma, dopo alcuni mesi, era stata assegnata, per addotte esigenze di servizio, all’Ufficio Protocollo, indicato come carente di personale.

Avendo la ricorrente stessa successivamente appreso che a seguito della sua assegnazione a detto Ufficio erano stati stipulati contratti di collaborazione esterna per utilizzare unità nel Museo storico, aveva presentato istanza di accesso al fine di verificare quanto personale fosse applicato all’Ufficio Protocollo e quanti contratti di collaborazione fossero stati stipulati.

Detti motivi evidenziano certamente la ricorrenza dell’interesse all’accesso: si rappresenta però che l’istanza di accesso a suo tempo presentata non era motivata, come rilevato nell’impugnato diniego di accesso.

Pertanto, vista l’istanza di accesso in data 9.11.2007, non assistita da idonea motivazione, il diniego non è illegittimo e, quindi, allo stato, il ricorso deve essere respinto.

Ciò non toglie, peraltro, che la ricorrente può presentare una nuova istanza, adeguatamente motivata come disposto dall’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e proporre, in caso di diniego illegittimo o di silenzio, un nuovo ricorso a questa Commissione.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.10)

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA)

Fatto

Il sig. ha presentato istanza di accesso al Centro Nazionale per l'Informatica avente ad oggetto i criteri per l'assegnazione delle qualifiche e l'inquadramento nella qualifica di dirigenti del CNIPA di e

Specifica il sig. di essere in servizio presso il CNIPA dal 1997 e, che dopo essere stato dichiarato vincitore al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, è stato nominato "responsabile del settore sicurezza fisica- logica", con l'inquadramento di cui alla lettera H del CCNL Telecomunicazioni. A seguito dell'adozione di alcuni provvedimenti legislativi, il personale del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della Pubblica amministrazione è stato trasferito, dal 1 gennaio 2004, presso il CNIPA. Quest'ultima amministrazione, ricorda ancora il sig., è priva di un unico CCNL di riferimento atteso che il personale in servizio presso l'amministrazione è di diversa provenienza, e che l'amministrazione ancora non ha provveduto ad emanare i regolamenti concernenti l'organizzazione e l'ordinamento delle carriere, di cui all'art. 5, comma *quinquies* del d.lgs. n. 343 del 2003. Con successivi ordini di servizio il CNIPA ha deliberato la nomina dei responsabili delle diverse unità organizzative, ma non ha affidato alcun incarico al ricorrente, violando così, prosegue il sig. l'art. 52 del d.lgs n. 165 del 2001.

L'amministrazione, poi, il 16 febbraio 2007 ha consegnato alle OO.SS. una nota relativa all'elenco del personale in servizio con l'indicazione delle qualifiche attribuite ed equiparate; pertanto, il sig., al fine di potere verificare le ragioni in base alle quali non è stato equiparato alla qualifica di dirigente, ha presentato istanza di accesso ai documenti su indicati.

L'amministrazione, con nota del 21 dicembre 2007, ha negato l'accesso ai chiesti documenti affermando che l'istante non è titolare di un interesse attuale, dal momento che non si è realizzata alcuna lesione nella sfera del richiedente. Il CNIPA sostiene ancora a supporto del proprio diniego che il sig. non vanta un interesse concreto all'accesso non avendo i documenti richiesti un riflesso diretto sulla sua posizione. Ritiene, infine, l'amministrazione che l'istanza è volta ad operare un controllo generalizzato sulla propria attività vietato dall'art. 24, comma 3 della legge n. 241 del 1990.

Si rammenta che il sig. aveva già presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il provvedimento con il quale il CNIPA aveva negato l'accesso a numerosi documenti, tra i quali copia dei documenti concernenti l'assegnazione delle qualifiche e l'inquadramento alla qualifica di dirigente dei sigg.ri e, e che con riferimento ai suddetti documenti il ricorso nella seduta del 19 aprile 2007 era stato dichiarato inammissibile per mancata notifica ai controinteressati.

Avverso il provvedimento di diniego del 21 dicembre il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Il sig. ha provveduto a notificare il presente ricorso ai controinteressati il 4 gennaio 2008.

L'amministrazione, con nota dell'8 febbraio 2008, ha sostanzialmente ribadito che il ricorrente è privo di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai chiesti documenti, dal momento che i documenti non spiegano riflessi nei confronti della posizione del ricorrente.

Specifica, infine, l'amministrazione, che i due dirigenti controinteressati prestano servizio presso il CNIPA in posizione di comando nella medesima posizione posseduta presso l'amministrazione di appartenenza e che, pertanto, nessuna procedura di promozione o avanzamento è stata avviata dal CNIPA nei confronti dei due dirigenti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

L'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti sostenendo, sostanzialmente, la carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale. Si rileva, tuttavia, che benché il CNIPA non abbia ancora emanato il regolamento di organizzazione e funzionamento ha, comunque, provveduto a determinare in via provvisoria le posizioni del personale di diversa provenienza in servizio presso l'amministrazione; infatti, l'elenco del personale, suddiviso per unità organizzativa, è stato trasmesso alle OO.SS. il 16 febbraio 2007.

Il ricorrente, dunque, è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere i criteri utilizzati dall'amministrazione per individuare le posizioni dirigenziali indicate con la nota del 16 febbraio 2007, al fine di verificarne l'applicabilità alla propria posizione, anche in vista della prossima emanazione del regolamento relativo all'ordinamento delle carriere.

Si ritiene, tuttavia, che l'accesso ai criteri concretamente utilizzati dal CNIPA per inquadrare i dott. e nella qualifica dirigenziale non sia strumentale all'interesse dichiarato, ossia l'accertamento della eventuale estensione alla posizione del ricorrente dei parametri utilizzati per inquadrare nella qualifica dirigenziale il personale in servizio, essendo a tali fini adeguata la conoscenza dei criteri valevoli per tutto il personale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie in parte il ricorso, nei limiti su indicati.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.11)

Ricorrente: Sig.

Contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri – Relazioni con il Pubblico; Regioni Carabinieri – Nucleo Relazioni con il pubblico

Fatto

Il sig. ha chiesto, il 5 novembre 2007, all'ufficio relazioni con il pubblico dei Carabinieri della regione, copia degli atti di indagine non inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero riferimento n. del novembre 2000. In particolare il sig. ha chiesto:

1. di conoscere le modalità attraverso le quali è stato acquisito l'elenco delle lettere di vettura della società s.a.s. dal corriere ed i relativi verbali, ovvero di ottenere copia del contratto tra ed s.a.s. e le relative copie delle fatture di vendita;

2. di accedere agli atti di polizia giudiziaria ed alla corrispondenza del fascicolo 69/106 del novembre 2000, le attività Unac e Unarma scambiati tra il Comando provinciale di ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

3. copia dell'ordine di servizio e delle domande poste ai destinatari delle lettere di vettura fornite dal corriere

Specifica il ricorrente che le notizie ed i documenti richiesti sono necessari per difendere innanzi al Tribunale di i propri diritti, nonché, specifica il sig. nel ricorso, per effettuare dichiarazioni spontanee, per la consultazione durante eventuali interrogatori e per eventuali ricorsi in sede civile.

L'amministrazione, con nota del 7 novembre 2007, ha negato il chiesto accesso comunicando l'irregolarità della richiesta, atteso che la medesima doveva esser presentata dal difensore, ai sensi dell'art. 391 quater del c.p.p.

Il sig., il 5 novembre 2007, ha chiesto anche alla Regione Carabinieri – Nucleo relazioni con il Pubblico di avere copia degli atti di indagine non inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero riferimento n. del novembre 2000, nonché:

1. copia delle acquisizioni effettuate dal maresciallo e del verbale nel quale sono state riportate le modalità attraverso le quali i documenti sono stati acquisiti;

2. copia conforme delle lettere di vettura fornite dal corriere

3. gli atti del fascicolo n. e gli ordini di servizio, l'elenco dei numeri di lettera di vettura da acquisire, le domande da formulare ai destinatari delle spedizioni con l'indicazione del nominativo del relatore;

4. il documento comprovante che la rivista ufficiale stampata dai Carabinieri è la testata denominata "il Carabiniere" edito dalla fondazione ente editoriale per l'Arma dei Carabinieri;

5. i successivi atti inviati alle varie stazioni dei Carabinieri.

Afferma il sig. che i documenti richiesti sono necessari per difendere i propri diritti innanzi al Tribunale di

L'amministrazione il 21 novembre 2007 ha comunicato all'istante l'avvio del procedimento, il nominativo del responsabile ed il termine di conclusione del procedimento.

Avverso il silenzio rigetto del Comando regione Carabinieri il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Poiché il ricorso alla scrivente Commissione era stato presentato prima dello scadere del termine di trenta giorni previsto dalla legge per la formazione del silenzio rigetto, la scrivente Commissione nella seduta del 17 dicembre 2007 aveva chiesto all'amministrazione di comunicare se era stato emanato un provvedimento entro il termine i trenta giorni. L'amministrazione ha comunicato di non essersi pronunciata sull'accessibilità dei documenti in attesa che il ricorrente regolarizzi la richiesta; sostiene, infatti, l'amministrazione che la medesima doveva essere presentata ai sensi dell'art. 391 quater del c.p.p. e non ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Diritto

Nel presente ricorso il sig. ha chiesto all'Ufficio relazioni con il pubblico dei Carabinieri della Regione di potere accedere ai documenti su indicati al fine di potere difendere innanzi al Tribunale di i propri diritti. Tuttavia, poiché la insufficiente descrizione dei fatti non consente di valutare la pertinenza dei documenti rispetto all'interesse manifestato, la scrivente Commissione dichiara il presente ricorso inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.12)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della Leva
.....

Fatto

Il sig. ha presentato il 4 giugno 2007, istanza di accesso al parere, formulato dal Comitato di verifica sulla dipendenza da causa di servizio della patologia di cui l'istante è affetto. L'istante, infatti, essendo venuto a conoscenza per le vie brevi dell'esito positivo del parere in esame, intende tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi legittimi.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ha presentato ricorso, l'8 gennaio 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della Leva l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

Infatti, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 184 del 2006, infatti avverso il diniego dell'amministrazione è possibile esperire ricorso amministrativo alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi entro il termine di trenta giorni.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile, salva la facoltà dell'interessato di riproporre la richiesta d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8 del d.P.R. n. 184 del 2006.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.13)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente : Direzione provinciale del lavoro di

Fatto

Con istanza in data 27.11.2007 il sig., in proprio e quale legale rappresentante della srl, premesso che a seguito di ispezione da parte degli ispettori del lavoro era stata contestata la violazione amministrativa consistente nell'aver impiegato due lavoratori senza provvedere alla loro iscrizione nei registri contabili obbligatori, ha chiesto alla Direzione provinciale del lavoro didi poter estrarre copia "dell'istruttoria che ha condotto all'accertamento della presunta infrazione".

Avverso la mancata risposta all'istanza il sig., con atto spedito in data 11.1.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L'interesse all'accesso, che ricorre in astratto essendo tale l'interesse ad opporsi, nelle competenti sedi amministrative o giudiziarie, alla contestazione dell'illecito amministrativo, non ricorre in concreto per le seguenti considerazioni.

L'istanza di accesso in data 27.11.2007 non ha ad oggetto specifici atti amministrativi, ma si riferisce genericamente a "copia dell'istruttoria che aveva condotto all'accertamento della presunta infrazione".

Con il ricorso, nonostante si specifichi che l'interesse all'accesso è fondato sul rilievo che dal verbale ispettivo notificato non è consentito dedurre esattamente le prove del presunto rapporto lavorativo dei due dipendenti, ancora non si esplicitano gli specifici documenti amministrativi ai quali si chiede l'accesso, ma ci si limita alla indicazione, ulteriore rispetto all'oggetto dell'istanza, degli "atti di iniziativa e preiniziativa, quali denunce e/o esposti nonché le eventuali dichiarazioni rilasciate dai propri dipendenti e/o persone presenti al momento della visita ispettiva".

Così individuato l'oggetto concreto dell'accesso, la relativa istanza è infondata.

Ed invero, come risulta dal verbale di contestazione, che deve presumersi conforme al verbale notificato al ricorrente, tenuto anche conto che nessun rilievo al riguardo è stato mosso dal ricorrente stesso, la contestazione dell'illecito a) per una dei due dipendenti è stata basata su constatazioni dirette degli ispettori e su dichiarazioni dirette rese dalla dipendente agli ispettori ; b) per l'altro dipendente è stata basata sul contenuto della richiesta di intervento presentata dallo stesso.

E' pertanto evidente che il ricorrente, in possesso del verbale ispettivo e del verbale di contestazione dell'illecito, conosce i fatti che sono stati posti a fondamento della contestazione.

E pertanto eventuali esposti o denunce o eventuali dichiarazioni rese da altri dipendenti, che non potrebbero giustificare l'interesse all'accesso già semplicemente perché meramente ipotizzati, non concretano comunque detto interesse perché non hanno costituito elementi posti a base della contestazione.

Il ricorso deve essere quindi respinto.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.14)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente : Regione Carabinieri

Fatto

Con istanza in data 16.11.2007 il sig., premesso che sua figlia minore era stata affidata, a seguito di un procedimento svoltosi presso il Tribunale per i minorenni di, alla madre sulla base di documenti provenienti dai servizi sociali e dal Comandante della caserma dei carabinieri di, ha chiesto a quest'ultimo "copia della documentazione relativa al suo caso ; la motivazione dell'eventuale mancata comunicazione di atti al tribunale; i nomi e il grado dei militari che avevano seguito il suo caso, in particolare di quelli che avevano avuto contatti con i servizi sociali; i nomi e il grado dei militari che avevano fatto affermazioni contenute nella relazione inviata al Tribunale i motivi per i quali non era stato invitato in caserma per chiarimenti", e ciò al fine di poter ottenere la modifica del provvedimento di affidamento.

Con nota del 16.12.2007 detto Comandante ha comunicato: che di tutti i documenti esistenti in ufficio era stato dato accesso sulla base di precedenti istanze; che ulteriori richieste non concernevano atti amministrativi; che gli atti di polizia giudiziaria erano coperti da segreto istruttorio e avrebbero, se del caso, dovuto essere richiesti all'autorità giudiziaria.

Avverso detta nota il sig., con atto in data 11.1.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione; il menzionato Comandante ha inviato memoria esplicativa e copia di documentazione.

Diritto

Il ricorso è basato sul rilievo che il sig. ritiene "che non solo esistano altri documenti oltre a quello in suo possesso, ma che inoltre non sia stata data risposta ai suoi quesiti".

Il ricorso è infondato.

L'accesso è consentito ai soli documenti amministrativi e pertanto nella specie non ricorre diniego di accesso perché: il destinatario dell'istanza di accesso ha comunicato di non essere in possesso di altri documenti oltre a quelli già fatti visionare all'istante; quest'ultimo ha formulato unicamente una soggettiva ipotesi dell'esistenza di altri documenti, senza fornire alcuna prova o indicare circostanze specifiche di tale esistenza; peraltro la mera ipotesi dell'esistenza di documenti amministrativi, non consentendo di individuare il contenuto degli stessi, non consente neppure di verificare la ricorrenza di un eventuale diritto all'accesso.

E, come è noto, non è configurabile un diniego di accesso nel caso di mancata risposta a quesiti o a richieste di informazioni, che, peraltro, nel caso in esame non sembra si sia verificato.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.15)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero per i beni e le attività culturali

Fatto

Il sig. insieme ad altri undici colleghi, tutti dipendenti dell'amministrazione resistente con la qualifica di funzionari area C1, per il tramite dell'avv., riferisce di aver presentato in data 2 ottobre 2007 richiesta di accesso alla documentazione attestante il numero di posti messi a concorso dall'amministrazione resistente nel periodo compreso tra il 01.01.2006 e il 01.01.2008 a seguito di rinunce, pensionamento e dimissioni a qualsiasi titolo di personale dipendente del Ministero. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza da parte dell'amministrazione, in data 08.01.2008 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il silenzio rifiuto maturato il 02.11.2007, chiedendone il riesame.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il silenzio formatosi il 2 novembre 2007 e che il ricorso reca la data del 8 gennaio 2008, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà del ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.16)

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente : spa.

Fatto

Con istanza in data 23.11.2007 la Sig.ra ha chiesto alla spa “copia di ogni atto o documento relativo a proprie posizioni trattate da codesta società. In particolare i titoli di credito e i relativi atti di notifica, sollecito, interruttivi”.

Avverso la mancata risposta all’istanza la sig.ra, con atto in data 16.1.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L’accesso è stato richiesto perché per le vie brevi la ricorrente ha appreso che contro di lei “risultavano aperte alcune posizioni debitorie nei confronti di non meglio specificate pubbliche amministrazioni”.

Tale motivo determina l’interesse a tutelarsi nelle sedi competenti, anche giudiziarie, e quindi concreta certamente il richiesto interesse all’accesso.

Deve pertanto essere consentito l’accesso ai titoli concernenti pretese creditorie contro l’istante da parte di pubbliche amministrazioni, nonché ad eventuali altri atti posti a supporto delle richieste di tali pretese.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.17)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri di

Fatto

Il Maresciallo Capo dei Carabinieri, in data 3 ottobre 2007, ha chiesto al Comandante della Regione Carabinieri di il “il rilascio di copia semplice delle determinazioni assunte a seguito dell’instaurazione del procedimento disciplinare a carico del Maresciallo per i fatti di cui al procedimento sopra menzionato”. In effetti, il ricorrente, tra le premesse dell’istanza cita l’avvenuta archiviazione del p.p. n. *bis* della Procura della Repubblica c/o Tribunale di

Scopo della richiesta è “avanzare richiesta risarcitoria in sede civile”.

Specifica il ricorrente di essere parte offesa del p.p. n. *bis* della Procura della Repubblica c/o Tribunale di, che l’ipotesi di reato era diffamazione e che il procedimento in esame è stato archiviato per perenzione dei termini per la presentazione della querela.

Avverso il silenzio rigetto dell’amministrazione, il sig., in data 16 novembre 2007, ha presentato ricorso, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Regione Carabinieri di l’esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Con nota del 19 novembre 2007, il sig. ha inviato alla scrivente Commissione il provvedimento del 13 novembre con il quale l’amministrazione ha negato l’accesso ai chiesti documenti ritenendo l’istante privo di un interesse diretto, concreto ed attuale, e in considerazione dell’insussistenza di un nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la finalità dichiarata.

L’amministrazione con nota del 27 novembre 2007, dopo avere riferito che il ricorrente ha presentato tre istanze di accesso tese a conoscere lo sviluppo e l’esito di procedimenti disciplinari che il ricorrente presume attivati a carico di colleghi, nel ricorso in esame a carico del Maresciallo, afferma che le istanze sono preordinate ad operare un controllo generalizzato sull’attività della pubblica amministrazione e che le motivazioni addotte a sostegno dell’istanza non evidenziano il nesso strumentale tra i documenti e la finalità che il ricorrente intende perseguire.

La scrivente Commissione, nella seduta del 22 novembre, aveva dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 12, comma 7 lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.

A seguito dell’invio, con messaggio di posta certificata, dei documenti comprovanti l’avvenuta comunicazione, in data 12 novembre 2007, del presente ricorso al controinteressato, la Commissione, provvede a esaminare nel merito il ricorso.

Diritto

Il Maresciallo Capo ha presentato una querela per diffamazione contro il Maresciallo, il conseguente procedimento penale è stato archiviato per perenzione dei termini per la presentazione della querela. Il ricorrente, allora, al fine di presentare una richiesta risarcitoria in sede civile, intende acquisire

copia delle determinazioni assunte a seguito dell'instaurazione del procedimento disciplinare a carico del Maresciallo per i fatti relativi al procedimento penale. L'amministrazione nella nota inviata alla Commissione specifica che l'esistenza del procedimento disciplinare è presunta dal ricorrente e che le ragioni a sostegno dell'istanza non evidenziano il collegamento tra i documenti e il fine perseguito. Si chiede, pertanto, all'amministrazione di comunicare alla scrivente Commissione se detiene i documenti richiesti.

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincia a decorrere dal momento in cui saranno fornite alla Commissione le informazioni suddette.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sospesa, ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a fornire le notizie di cui in motivazione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione interlocutoria.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.18)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente : Ministero dell'Interno

Fatto

Con istanza in data 12.11.2007 il sig., assistente capo della polizia di Stato in servizio alla Questura di, premesso di aver presentato in data 18.12.2002 domanda di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio, ha chiesto al Ministero dell'Interno copia degli atti relativi all'esito del relativo procedimento o allo stato attuale dello stesso.

Avverso il tacito diniego, a seguito della mancata risposta all'istanza, il sig., con atto datato 10.1.2008 e ricevuto il 23.1.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Con il ricorso si deduce di aver diritto all'accesso richiesto in quanto si ha interesse a conoscere l'esito o lo stato del procedimento di riconoscimento della causa di servizio, considerato il notevole tempo decorso dalla relativa istanza, in relazione alle necessità di ottenere il beneficio di cure per l'infermità nonché di impugnare un eventuale provvedimento negativo della dipendenza dell'infermità da causa di servizio.

Il ricorso è fondato posto che l'esame della documentazione richiesta è indispensabile per il raggiungimento dei fini che il ricorrente si propone, i quali concretano un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.19)

Ricorrente: Onoranze Funebri - Fiorista

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale del Lavoro di

Fatto

Il sig., tramite il legale rappresentante avv., ha presentato, il 6 dicembre 2007, istanza di accesso alla Direzione Provinciale del Lavoro di avente ad oggetto gli esposti, le denunce e le segnalazioni relative alla pratica iniziata con l'ispezione di cui al verbale di ispezione e diffida n. del 24 luglio 2007 e all'ordinanza ingiunzione n. L'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti richiesti evidenziando la mancanza del potere di rappresentanza dell'avv., l'assenza di motivazioni a sostegno della richiesta, la carenza di interesse dell'istante a conoscere i documenti atteso che il procedimento avviato con l'ispezione del 24 luglio 2007, si è concluso con l'annullamento in autotutela degli atti emessi. Specifica, infine, l'amministrazione che i documenti sono stati depositati presso la cancelleria del Tribunale di innanzi al quale è pendente un giudizio sull'opposizione all'ordinanza ingiunzione n.

Avverso il provvedimento di diniego l'avv., quale legale rappresentante della Onoranze Funebri - Fiorista ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale del Lavoro di, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

L'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti del procedimento avviato con l'ispezione del 24 luglio 2007 affermando l'assenza di una motivazione a sostegno della richiesta, e la carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere i documenti dal momento che il procedimento si è concluso con un provvedimento di annullamento. Ribatte il legale rappresentante nel presente ricorso che la motivazione è in *re ipsa* stante la notifica dei verbali ispettivi poi annullati.

Al riguardo si ritiene che, pur avendo l'amministrazione provveduto ad annullare gli atti emessi e pur non avendo il ricorrente prospettato un interesse conoscitivo, personale e specifico, il medesimo, quale destinatario dei verbali ispettivi, sia titolare di un interesse serio, personale e non emulativo, essendo, poi, irrilevante la connessione ad una lesione attuale della posizione giuridica alla cui tutela è orientato l'accesso dal momento che il destinatario ha sempre interesse a verificare che l'interesse sostanziale sia integralmente soddisfatto con il provvedimento di annullamento (C.d.S., Sez. IV, 3.2.1996 nr. 98; id., 11.1.1994 nr. 8 e 21 e Sez. V, 8.2.1994 nr. 78).

Con riferimento ai documenti del procedimento di opposizione all'ordinanza ingiunzione n., si rileva che il legale rappresentante potrà acquisire i medesimi presso la cancelleria del Tribunale di, secondo il regime di accesso proprio degli atti giudiziari.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie in parte il ricorso, nei limiti su indicati.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.20)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente : Comune di

Fatto

Con istanza in data 7.1.2008 il sig., nella sua qualità di consigliere comunale, ha chiesto copia di ampia documentazione, anche relativa ad elaborati grafici e tecnici, al Comune di, il quale ha risposto consentendo l'accesso alla visione della documentazione e promettendo la fornitura di copia solo di quegli atti specifici che, in base a tale visione, fossero stati ritenuti necessari dall'istante.

Avverso tale risposta il, con atto in data 13.1.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 25, comma quarto, della legge n. 241/90 dispone che “ decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta . In caso di diniego di accesso ...il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27”.

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte del Comune di

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.21)

Ricorrente: Pasticceria s.r.l.
contro

Amministrazione resistente: Prefettura di– Sportello Unico Immigrazione

Fatto

Il sig., titolare della Pasticceria s.r.l., tramite il legale rappresentante avv., ha chiesto il 4 dicembre 2007 alla Prefettura di – Sportello Unico Immigrazione di procedere alla emissione di un nuovo provvedimento di nulla osta al lavoro subordinato per il cittadino senegalese, ovvero alla correzione del provvedimento n.

Specifica l'istante di avere presentato l'istanza, presentata ai sensi degli artt. 10, 22 e 25 della legge n. 241 del 1990, a seguito del rilascio del nulla osta contenente una erronea indicazione delle generalità, errore che non consente al lavoratore straniero di ritirare presso l'Ambasciata italiana in Senegal il provvedimento di nulla osta.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig., tramite il legale rappresentante avv., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Prefettura di – Sportello Unico Immigrazione l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti, nonché l'evasione della richiesta emanazione di un provvedimento ovvero di correzione del provvedimento n.

Diritto

Il ricorrente, avendo presentato chiamata nominativa per lavoro subordinato per il sig., è parte del procedimento volto a far accedere in Italia il cittadino senegalese. Si ritiene, pertanto, che il medesimo sia titolare del diritto ad accedere al relativo fascicolo.

Con riferimento alla richiesta di emissione di un nuovo provvedimento si rileva che la scrivente Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è competente ad esaminare i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego, taciti od espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello stato. L'istanza del 4 dicembre, nonostante sia stata presentata ai sensi degli artt. 10, 22 e 25 della legge n. 241 del 1990, è volta alla emanazione di provvedimento correttivo dell'errore materiale effettuato nel provvedimento di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato. Il ricorso per la parte in esame è, dunque, inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara fondato il ricorso e lo accoglie, per quanto riguarda la richiesta di accesso al fascicolo, ed inammissibile relativamente alla richiesta di emanazione di un nuovo provvedimento.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.22)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando provinciale Carabinieri

Fatto

Il capitano dell'Arma dei carabinieri (Comando provinciale di), riferisce di aver presentato in data 3 dicembre 2007 richiesta di accesso all'amministrazione resistente al fine di prendere visione ed estrarre copia di alcuni documenti della cui esistenza il richiedente era venuto a conoscenza nel corso di un procedimento penale avviato nei suoi confronti. In particolare, riferisce l'interessato che al termine delle indagini preliminari (conclusesi il mese di settembre 2007) e dalla lettura dei documenti contenuti nel fascicolo processuale veniva a conoscenza che il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presso la prefettura di gli aveva sottratto la direzione dell'ordine pubblico per gli incontri di calcio in per affidarla ad un funzionario della polizia di Stato e che il procuratore della Repubblica aveva rilevato che tale provvedimento aveva offuscato l'immagine professionale dell'odierno ricorrente.

Nella richiesta di accesso del 3 dicembre 2007, pertanto, il capitano chiedeva una serie di documenti richiamati nel fascicolo processuale e precisamente:

a) copia del rapporto stilato dal comandante provinciale di sulla situazione dell'ordine pubblico in

b) copia di tutte le ordinanze di servizio con cui il comando provinciale di disponeva il servizio di ordine pubblico nel periodo compreso tra il 12 ottobre 2005 e il 23 agosto 2007;

c) relazione del comandante provinciale in merito all'affidamento del servizio di ordine pubblico in ad un funzionario della polizia di Stato anziché all'odierno ricorrente.

In data 14 gennaio 2008 l'amministrazione ha negato l'accesso alla documentazione richiesta per due motivi. In base al primo, il richiedente non avrebbe dovuto far riferimento alla disciplina del diritto di accesso di cui alla legge n. 241/90, bensì avrebbe dovuto utilizzare gli strumenti tipici del processo penale per l'acquisizione di documenti ritenuti di interesse per la difesa in sede penale. In secondo luogo, e a prescindere da tale rilievo, l'amministrazione ritiene che i documenti oggetto dell'istanza abbiano comunque natura riservata e siano pertanto sottratti all'accesso.

Contro tale diniego, in data 18 gennaio 2008, il capitano ha presentato ricorso alla scrivente Commissione precisando che l'interesse sotteso all'istanza va oltre la necessità di difendersi in sede penale, trattandosi comunque di documenti che lo riguardano e contestando il riferimento alla natura riservata dei documenti stessi che osterebbe all'accesso. In data 31 gennaio u.s. sono pervenute le controdeduzioni dell'amministrazione la quale insiste per il rigetto del gravame.

Diritto

La scrivente Commissione rileva preliminarmente che la motivazione addotta dall'amministrazione a sostegno dell'impugnato diniego è, in parte, priva di

fondamento. Ed invero, la possibilità di acquisire documenti in base a disposizioni del codice di procedura penale non esclude di per sé che si possa attivare anche il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/90, considerata la diversità di *ratio* dei due strumenti normativi. D'altronde, anche la sentenza del TAR richiamata dall'amministrazione ad ulteriore supporto del proprio diniego, nell'affermare la diversità di piani delle due discipline, non sostiene in alcun modo che tra esse si instauri una relazione di reciproca esclusione per cui l'esistenza delle condizioni per l'esercizio dell'una impedisce il ricorso all'altra.

Per ciò che attiene alla natura riservata dei documenti oggetto di richiesta da parte del capitano....., occorre considerare che il fondamento dell'interesse dell'odierno ricorrente è dubbio che sia da rinvenire nell'articolo 10 della legge n. 241/90 che disciplina l'accesso c.d. endoprocedimentale piuttosto che nell'articolo 22 della stessa legge relativo all'accesso esoprocedimentale. Tuttavia, in entrambi i casi l'esercizio del diritto di accesso, una volta riconosciuta la titolarità del relativo interesse in capo al richiedente, trova un limite nella disciplina dei casi di esclusione di cui all'articolo 24, legge n. 241/90. In particolare il comma 6, lettera *c*), della citata disposizione stabilisce che l'accesso è escluso "quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico,

alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini". Dunque, al di là della questione relativa alla correttezza formale della locuzione "documenti aventi natura riservata" adoperata dall'amministrazione, nel caso di specie i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) delle premesse in fatto richiesti dall'odierno ricorrente e negati dall'amministrazione fanno riferimento a vicende concernenti l'ordine pubblico e rientrano, pertanto, nella fattispecie di esclusione da ultimo citata e quindi, in concreto, dovranno essere attivati gli strumenti propri del processo penale per raggiungere lo scopo della conoscenza dei documenti richiamati nel fascicolo processuale dell'odierno ricorrente.

Quanto ai documenti di cui alla lettera *c*) delle premesse, la Commissione invita l'amministrazione a comunicare in base a quale norma regolamentare è stato negato l'accesso ritenendo la natura riservata del documento stesso. Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui saranno fornite a questa Commissione le suddette notizie.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a fornire le notizie di cui in motivazione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione istruttoria.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.23)

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: ISVAP – Servizio Tutela Utenti

Fatto

Il signor, in data 16 novembre 2007, ha formulato all'ISVAP - Servizio Tutela Utenti un'istanza di accesso agli eventuali provvedimenti adottati o in itinere, conseguenti ad una pratica di reclamo presentata per le inadempienze nella gestione di un sinistro stradale da parte della Compagnia r.c.a. ".....".

Non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro alla propria istanza, il signor, in data 28 dicembre, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto silenzio-diniego dell'ente.

Diritto

Il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti, in sede di reclamo le inadempienze nella gestione di un sinistro stradale da parte della Compagnia r.c.a. ".....".

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione

richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, il T.A.R. ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

Se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste nel caso di specie, con riferimento a documenti che possono manifestarsi anche solo potenzialmente utili per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego degli atti è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dal signor – ove esistenti - dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.24)

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: INPDAP – sede di

Fatto

Il signor, in servizio presso il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza, in data 10 maggio 2007, ha presentato alla Direzione Provinciale INPDAP un'istanza per la concessione di un prestito pluriennale: non avendo ricevuto alcun riscontro in merito alla stessa, il 6 novembre 2007, ha avanzato richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

In particolare, il signor ha chiesto:

1. di conoscere la fase del procedimento ed il termine entro il quale si concluderà, nonché il responsabile dello stesso;

2. di prendere visione e/o estrarre copia dei seguenti documenti:

a) criteri, direttive anche interne alla Direzione e relative a modalità fissate per l'erogazione delle prestazioni creditizie;

b) atti e/o delibere di approvazione di prestiti pluriennali emanati dalla data di presa in carico della domanda di prestito dello scrivente sino alla data in cui sarebbe stato consentito l'accesso agli atti;

c) qualsiasi documento che consenta di verificare la corretta e trasparente attività di erogazione dei prestiti e/o i motivi sottostanti l'eventuale ritardo nell'erogazione del prestito richiesto.

L'ente, dopo avere richiesto un'integrazione della documentazione, il 22 novembre 2007, comunicava al signor la sospensione della concessione del prestito, fornendo solo alcune notizie in merito al procedimento.

Con lettera del 5 dicembre 2007, il signor chiedeva i motivi della sospensione della suddetta pratica, rinnovando la propria istanza di accesso.

Non avendo ricevuto alcuna risposta dall'ente, il signor, il 13 dicembre 2007, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto diniego-tacito dell'amministrazione.

Successivamente, con nota del 7 gennaio 2008, l'INPDAP – sede di ha comunicato al signor, ed alla Commissione, di aver completato e posto in liquidazione la sua pratica, relativa alla concessione del suddetto prestito, predisponendone il pagamento non appena reperito il budget occorrente.

L'amministrazione ha, altresì, reso noto il nominativo del responsabile del procedimento, oggetto dell'istanza di cui al punto 2), lettera a), negando l'accesso relativamente alla documentazione di cui al punto 2), lettere b) e c).

Diritto

La Commissione rileva che le istanze di accesso, di cui al punto 2), formulate dal signor sono da considerare troppo generiche ed indeterminate.

La giurisprudenza maggioritaria e l'opinione ormai consolidata dalla stessa scrivente, infatti, si è consolidata nel senso che il diritto di accesso, riconosciuto dall'art. 22 legge 7 agosto 1990 n. 241, non configura una sorta di azione popolare diretta a

consentire un generalizzato controllo dell'attività della Pubblica Amministrazione, ma deve correlarsi ad un interesse qualificato che giustifichi la cognizione di determinati documenti.

L'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

Il concetto di interesse giuridicamente rilevante non è tale da consentire a chiunque l'accesso agli atti amministrativi; il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'Amministrazione, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall'altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 22 febbraio 2007, n. 1579).

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (Consiglio Stato, sez. IV, 13 aprile 2005, n. 1745).

Nel caso di specie, non solo non si è rilevato un interesse diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, così come previsto dal nuovo art. 22 della legge n. 241/90, novellato dalla legge n. 15/2005, ma si è rilevata la sopravvenuta carenza dell'interesse stesso dell'istante, considerato che la pratica relativa alla sua richiesta di concessione di un prestito pluriennale è stata posta in liquidazione dall'amministrazione resistente.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.25)

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di

e nei confronti di: Dott. e Dott.

Fatto

La signora, in data 9 novembre 2007, ha chiesto all'Università degli Studi di di potere avere accesso ai fascicoli personali (relativi alla formazione universitaria e specialistica) del Dott. e del Dott., laureati e specializzati presso questa stessa università, per potere procedere alla tutela dei propri diritti in sede giudiziaria, avendo intentato, rispetto al primo medico, un'azione di risarcimento dei danni, per responsabilità civile, nei confronti della Regione e avendo, invece, il secondo medico svolto funzioni di CTU nel giudizio di primo grado.

L'amministrazione resistente, in data 11 dicembre 2007, ha negato il suddetto accesso, dopo aver asserito, rispetto al Dott., "l'insufficienza e l'inidoneità dei dati forniti per identificare il soggetto nei cui confronti veniva richiesto l'accesso" e dopo aver ricevuto l'opposizione del dott. alla suddetta istanza notificatagli.

Pertanto, la signora ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto diniego.

L'Università degli Studi di Torino, in data 31 gennaio 2008, ha trasmesso una memoria difensiva alla Commissione.

Diritto

Nel caso in esame, la Commissione rileva che la documentazione richiesta, concretizzandosi in atti pubblici - oltre a non essere più materialmente in possesso dell'amministrazione universitaria, che l'ha dichiarata persa e distrutta nell'alluvione del 2000 avvenuta a Torino - è in ogni caso reperibile attraverso la consultazione degli Albi professionali esistenti presso il locale Ordine dei medici chirurghi, così come affermato, sulla medesima questione, dal Consiglio di Stato, sez. VI, con decisione n. 5437 del 26 giugno 2001, che ha confermato la sentenza n. 995 del T.A.R. Piemonte del 26 settembre 2000.

E sempre quest'ultimo giudice amministrativo con sentenza n. 1571 del 5 ottobre 2002 ha stabilito che "il collegio osserva che il ricorso è inammissibile, per quella parte che riguarda anche i soggetti controinteressati, che rivestirono tale ruolo anche nel precedente giudizio. La giurisprudenza (cons. Stato, a.p., 24 giugno 1999, n. 16, solo in parte contraddetta dalla successiva sez. IV 24 luglio 2000, n. 4092) ha ritenuto la natura impugnatoria del giudizio intrapreso ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui il giudicato formatosi su una questione dedotta, non può essere superato con una nuova identica istanza della parte. Nel caso di specie la signora aveva richiesto anche nel 2000 gli atti relativi agli studi degli odierni controinteressati (omissis...),, (omissis...): il tar denegò l'accesso, ed il consiglio di Stato confermò la pronuncia (rispettivamente, sentenza 7.9.2000, n. 995 e decisione della VI

sezione, 26.6.2001, n. 5437), per cui la domanda proposta in questa sede è inammissibile, per il giudicato che ha definito il rapporto controverso.”

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.26)

Ricorrente: Radio S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Comunicazioni

e nei confronti di: Radio

Fatto

La Radio S.r.l., in data 12 novembre 2007, ha richiesto al Ministero delle Comunicazioni di ottenere la documentazione tecnica relativa alla società Radio considerandone la conoscenza fondamentale per poter procedere alla propria difesa in vari procedimenti amministrativi e giudiziari pendenti relativamente all'acquisizione degli impianti da parte della stessa Radio

In data 14 dicembre 2007, il Ministero delle Comunicazioni ha manifestato il proprio diniego al richiesto accesso e, pertanto, la Radio S.r.l., in data 8 gennaio 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, avverso il rigetto dell'istanza formulata.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché il richiesto accesso investe dati di un terzo soggetto controinteressato, al quale lo stesso doveva essere notificato da parte della società ricorrente, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Tale norma dispone che la Commissione "dichiara inammissibile il ricorso privo degli eventuali allegati indicati al comma 4": al ricorso, infatti, devono essere allegate le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso.

Nel caso di specie, alla Radio S.r.l. erano note le generalità della società controinteressata, Radio, quindi la stessa avrebbe dovuto, e potuto, provvedere alla notifica del presente ricorso nei suoi confronti.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, salva la facoltà dell'interessato di riproporre la richiesta d'accesso, in virtù dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.27)

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Comune di – Ufficio Polizia Municipale

Fatto

Il signor, in data 15 gennaio 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il diniego del Comune di – Ufficio Polizia Municipale e del sindaco dello stesso comune sulla sua istanza di accesso del 30 luglio 2007, volta ad ottenere copia di diversa documentazione relativa ad un apparecchio di autovelox, nonché ad altre informazioni connesse, per potere presentare ricorso al Prefetto contro una multa comminatagli.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di – Ufficio Polizia Municipale non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.28)

Ricorrente: Il portale del contenzioso tributario - www.fiscosos.it
contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, ufficio di segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di

Fatto

Il portale del contenzioso tributario, associazione www.fiscosos.it, con tre diverse istanze di accesso ai documenti amministrativi, presentate in data 19 dicembre 2007, ha chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, ufficio di segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di, il rilascio delle copie di tre distinte sentenze, ai sensi dell'art. 743 c.p.c. e dell'art. 262 d.P.R. n. 2002, n. 115, in considerazione delle proprie finalità volte all'informazione, formazione e consulenza del contenzioso tributario.

In data 8 gennaio 2008, l'amministrazione ha rigettato, con altrettanti distinti provvedimenti, le suddette istanze, con le seguenti motivazioni: "ritenuto che l'art. 743 c.p.c. Non trova applicazione nel processo tributario, in cui la richiesta di copie delle sentenze è disciplinata dalla norma speciale di cui all'art. 38 d.lgs. n. 546/1992 che prevede il rilascio soltanto a favore delle parti e non contempla altre finalità che legittimino il rilascio anche a terzi (studio, documentazione); ritenuto che la richiesta non specifica, del resto, alcuna particolare finalità; ritenuto che le eventuali finalità di studio e documentazione dovrebbero ritenersi, nella specie, comunque, insussistenti, sia per la qualità del soggetto richiedente, sia per l'abnorme numero di copie di sentenze richieste, comprensivo evidentemente di decisioni di nessun interesse meritevole di tutela; ritenuto che la richiesta appare quindi, oltre che inammissibile, immotivata e che la sua evasione pregiudicherebbe per di più il buon funzionamento degli uffici di questa Commissione".

Pertanto, il portale del contenzioso tributario ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, chiedendo alla Commissione disporre il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, diverse sono le ragioni che inducono a ritenere sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale del ricorrente ad ottenere le copie della sentenze richieste.

In via preliminare, si osserva che la sentenza, in quanto atto emesso dalla struttura organizzativa afferente la Commissione, considerato nell'accezione di amministrazione e non di organo giurisdizionale, è da considerarsi quale documento amministrativo, la cui disciplina in merito alla sua accessibilità o meno è da rinvenire nei principi sanciti dai relativi articoli della legge n. 241/90.

In secondo luogo, in base alle norme che regolano il processo civile, la sentenza, una volta emessa e resa disponibile *erga omnes* con il deposito in cancelleria, è un atto

pubblico, la cui accessibilità non incontra alcun limite, salvo l'oscuramento dei dati personali delle parti interessate, per la tutela della riservatezza delle stesse.

A conferma ulteriore della disponibilità di questa tipologia di documentazione amministrativa è da considerare, altresì, l'art. 52, comma 7, del d.lgs. n. 196/2003, il codice in materia di protezione dei dati personali, in cui si dispone che "fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali".

Nel caso di specie, tra l'altro, l'istante motiva il proprio ricorso avverso il diniego al suddetto accesso, asserendo "la necessità di ricercare, selezionare, dapprima, e poi, successivamente massimare, e divulgare, le sentenze delle commissioni tributarie provinciali (giudice di primo grado), e le sentenze della commissione tributaria regionale (giudice di secondo grado)", finalità rientranti nelle previsioni dello Statuto della stessa associazione ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.29)

Ricorrente: Architetto

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori -

Fatto

L'architetto, in data 3 dicembre 2007, ha chiesto al Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di avere copia dell'atto di approvazione del bando nonché dell'atto di concessione del patrocinio da parte del Consiglio stesso per il concorso di progettazione S.p.A., al fine di utilizzare i suddetti atti, quale diretto interessato, per azioni di tutela legale, con eventuale richiesta di ristoro risarcitorio.

L'odierno ricorrente, infatti, asserisce di non essersi iscritto al concorso, non avendo avuto assicurazioni in merito all'approvazione del bando in questione da parte dell'ordine professionale o dal suddetto Consiglio.

Avverso il silenzio serbato sulla sua istanza di accesso, l'architetto ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L'art. 22 della L .n. 241/90 richiede, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, la Commissione non ritiene sussistente in capo al ricorrente i suddetti presupposti, considerato che l'unica situazione giuridica collegabile con la documentazione richiesta è da individuare in una mancata opportunità concessa allo stesso, senza alcuna prova concreta a fondamento anche di un'eventuale azione risarcitoria.

Tuttavia, il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori -, in data 6 febbraio, ha trasmesso una nota alla

Commissione, nella quale ha comunicato di procedere alla trasmissione della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere, ed in ogni caso infondato.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.30)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente : Ministero della Difesa

Fatto

Con istanza in data 14.12.2007, pervenuta al Ministero il 18.12.2007, il ten. col., il quale aveva partecipato, rimanendone escluso, al procedimento di avanzamento a colonnello dell'anno 2007, premettendo di voler proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha chiesto l'accesso al verbale redatto dalla Commissione Superiore di avanzamento ed alle relative schede di valutazione, nonché alla documentazione ed alle informazioni necessarie per comprendere i criteri e i parametri di valutazione adottati per l'assegnazione dei punti da parte di ogni singolo componente della Commissione.

Con atto del 23.01.2008 il ten. col., assumendo di non aver ricevuto risposta alla sua istanza, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

L'esame della documentazione richiesta, difatti, si rivela necessario per accertare la ricorrenza di elementi che consentano o suffraghino l'esercizio di azioni di tutela del proprio diritto nelle sedi competenti: circostanza, questa che rivela la sussistenza dell'interesse all'accesso.

Deve, pertanto, essere consentito l'accesso al verbale redatto dalla Commissione Superiore di avanzamento dell'anno 2007 ed alle relative schede di valutazione, nonché ad eventuali documenti ufficiali concernenti la individuazione dei criteri e dei parametri di valutazione adottati per l'assegnazione dei punti da parte di ogni singolo componente della Commissione.

Il ricorso deve essere pertanto accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, disponendo l'accesso come in motivazione.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.31)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio trattamento economico personale in quiescenza,

Fatto

Il sig. ha presentato, in data 20 ottobre 2007, istanza di accesso al Comando Generale della Guardia di Finanza avente ad oggetto:

1. la richiesta di parere inoltrata dall'ufficio al Comitato per le cause di servizio in data 20 marzo 2006, relativa all'infermità "sindrome ansiosa depressiva";
2. il documento con il quale l'organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico-legali.

Specifica il ricorrente di avere depositato ricorso innanzi al TAR Calabria avverso il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "sindrome ansiosa depressiva"; pertanto, prosegue il ricorrente, i documenti richiesti sono a sostegno e completamento della documentazione già prodotta all'organo giurisdizionale.

L'amministrazione, con nota del 7 novembre 2007, ha concesso l'accesso ai seguenti documenti:

- a) copia della relazione inviata al Comitato di verifica per le cause di servizio dell'11 ottobre 2004;
- b) copia dei pareri emessi dal Comitato di verifica n. del 12 novembre 2004 e n. del 17 maggio 2006;
- c) copia del provvedimento di riesame inviato all'organo consultivo in data 31 gennaio 2006.

Ha comunicato, inoltre, l'amministrazione che il ricorrente, nei giorni indicati nella nota e previo appuntamento, può accedere al fascicolo n. 93266.

Non avendo, pertanto, l'amministrazione concesso l'accesso ai documenti richiesti, ma agli altri su indicati, il sig. avverso il provvedimento di diniego del 7 novembre ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 3 dicembre 2007, ha comunicato alla scrivente Commissione che quanto richiesto dal ricorrente al punto n. 1, ossia la richiesta di parere inoltrata dall'ufficio al Comitato per le cause di servizio in data 20 marzo 2006, relativa all'infermità "sindrome ansiosa depressiva", corrisponde alla richiesta dell'amministrazione del 31 gennaio 2006. Con riferimento alla richiesta di cui al punto n. 2, ossia documento con il quale l'organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico-legali, comunica l'amministrazione che tale documento è inesistente atteso che il riesame del provvedimento del 16 febbraio 2005 è stato deciso dall'amministrazione stessa con provvedimento del 17 settembre 2005.

La scrivente Commissione nella seduta del 17 dicembre 2007 aveva accolto parzialmente il ricorso, negando l'accesso al documento di cui al punto n. 2 dal

momento che il medesimo era stato dichiarato inesistente dall'amministrazione, accogliendolo, invece, con riferimento al documento di cui al punto n. 1.

Successivamente il 23 gennaio 2008, il ricorrente ha inviato una nota alla scrivente Commissione alla quale ha allegato uno schema di rilevazione di informazioni redatto dalla dirigente preposta all'istruttoria delle pratiche del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Il ricorrente, poi, chiarisce che il documento di cui al punto 2 dell'istanza, ossia il documento con il quale l'organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico-legali, è lo schema di rilevazione compilato con le informazioni che lo riguardano e inviato al Comitato. Chiede, pertanto, il sig. di riesaminare il ricorso presentato alla luce degli ulteriori elementi forniti.

Il sig., sostanzialmente, chiede di conoscere se l'amministrazione ha inviato al Comitato di verifica per le cause di servizio lo schema di rapporto informativo compilato con gli elementi che lo riguardano.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sospesa ogni pronuncia, invita l'amministrazione a comunicare se detiene il documento richiesto.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.32)

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione

Fatto

La sig.ra nel ricorso in opposizione presentato il 27 novembre 2007 avverso la mancata dichiarazione di idoneità allo svolgimento della mansione di collaboratrice scolastica a tempo determinato per l'anno scolastico 2007 – 2008, ha chiesto all'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di conoscere:

1. il tipo di procedura seguita per le assunzioni effettuate dal 1 settembre 2007 per le mansioni di collaboratore scolastico a tempo determinato e dal 1 settembre 2006 al 31 luglio 2007 (chiamata diretta o colloquio – esame);
2. copia delle graduatorie utilizzate per le assunzioni;
3. copia dei telegrammi spediti e dei fonogrammi;
4. nel caso in cui sia stata effettuata la procedura mediante colloquio – esame, per le assunzioni effettuate dal 1 settembre 2006 al 31 luglio 2007 e dal 1 settembre 2007, la ricorrente chiede di conoscere se le assunzioni sono state gestite direttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi o da una Commissione (i nominativi dei componenti ed il profilo di appartenenza) e copia dei documenti;
5. se è stata data adeguata pubblicità alle procedure concorsuali, nonché copia dei documenti;

Specifica la ricorrente che i documenti richiesti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare in giudizio i propri diritti. Infatti, la ricorrente nel ricorso in opposizione ha contestato all'amministrazione, sostanzialmente, la regolarità dello svolgimento delle prove attitudinali, la mancata dichiarazione di idoneità, il riconoscimento di periodi non lavorati per l'anno scolastico trascorso.

L'amministrazione il 20 dicembre 2007, ha replicato alle osservazioni formulate ed ha comunicato alla ricorrente che potrà estrarre copia del provvedimento di costituzione della Commissione esaminatrice, del verbale delle prove sostenute dalla ricorrente, nonché copia del verbale della seduta del 26 ottobre 2007 intercorsa tra il Dirigente scolastico, la vicepresidente prof.ssa e il Direttore dei servizi generali e amministrativi nel corso della quale sono state stabilite la tipologia delle prove teoriche e pratiche cui sottoporre i concorrenti al posto di collaboratore scolastico inclusi nella graduatoria del Centro per l'Impiego, le modalità di svolgimento delle prove, e sono stati definiti i criteri di composizione ed è stata nominata la Commissione esaminatrice.

Avverso il provvedimento dell'amministrazione la sig.ra, ha presentato ricorso il 24 gennaio 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all' Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “.....”, di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

L'amministrazione nella nota del 20 dicembre 2007 ha genericamente affermato la disponibilità a concedere l'accesso ai documenti su indicati, senza tuttavia indicare, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 184 del 2006, l'indicazione dell'ufficio, completo della sede, presso il quale rivolgersi ed il periodo di tempo per prendere visione dei documenti o ottenerne copia.

Inoltre, l'amministrazione non ha manifestato la volontà di concedere l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 2, 3, 5, ossia copia delle graduatorie utilizzate per le assunzioni e copia dei telegrammi spediti e dei fonogrammi, le copie dei documenti dai quali si evidenzia la pubblicità data alle procedure concorsuali. La richiesta di cui al punto n. 4, ossia copia dei documenti dai quali si evidenzia se le assunzioni effettuate dal 1 settembre 2006 al 31 luglio 2007 e dal 1 settembre 2007, in caso di colloquio – esame, sono state gestite direttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi o da una Commissione, e in questa ipotesi, i nominativi dei componenti ed il profilo di appartenenza, sembrerebbe rientrare tra i documenti per i quali l'amministrazione ha genericamente dichiarato di volere consentire l'accesso, mentre i profili dei commissari sono stati comunicati nella nota del 20 dicembre.

La sig.ra, quale parte della procedura selettiva in esame, è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale a verificare l'esistenza di eventuali profili di irregolarità della procedura al fine di valutare l'opportunità di difendere in giudizio i propri diritti. La scrivente Commissione esprime, pertanto, l'avviso che la ricorrente abbia diritto ad accedere ai documenti richiesti ad eccezione dei documenti di cui al punto n. 3, risolvendosi altrimenti l'esercizio di tale diritto in un controllo sull'operato dell'amministrazione, non consentito. Si rileva, tuttavia, l'esistenza di controinteressati i cui nominativi non erano conosciuti dalla ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sospesa ogni pronuncia, invita l'amministrazione a notificare il presente ricorso ai controinteressati.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.33)

Ricorrente: Ing.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale civile

Fatto

L'ing. riferisce di aver preso parte in data 18 e 19 luglio 2006, al concorso indetto dall'amministrazione resistente per il conferimento di quattro posti di dirigente tecnico di seconda fascia presso uffici periferici e centrali. Avendo appreso la notizia dell'esclusione dalle prove orali, l'ing. in data 19 aprile 2007 ha presentato richiesta di accesso al decreto di nomina della commissione esaminatrice, ai verbali della procedura concorsuale, alla proprie prove scritte e, infine, a quelle degli altri candidati. In data 13 giugno l'amministrazione ha concesso l'accesso, riservandosi di effettuare la notifica ai controinteressati relativamente alla richiesta di accesso alle prove scritte degli altri candidati. In data 8 dicembre, pertanto, l'amministrazione rilasciava copia in forma anonima delle prove dei soli candidati collocati in graduatoria in posizioni migliori rispetto a quella dell'odierno ricorrente, ritenendo quelle degli altri candidati irrilevanti ai fini dell'accesso. Contro tale parziale diniego, l'ing. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 3 gennaio 2008 (pervenuto il 14 gennaio 2008), chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito la Commissione rileva la fondatezza del provvedimento dell'amministrazione, impugnato col presente gravame. Il Ministero, invero, ha correttamente limitato l'accesso agli elaborati dei candidati collocatisi in posizione migliore rispetto all'odierno ricorrente atteso che soltanto con riferimento ad essi l'interesse dell'ing. può ritenersi titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso. Nel senso che l'interesse legittimante l'accesso nell'ambito di una procedura concorsuale sussista con riferimento agli elaborati dei candidati che precedono in graduatoria il richiedente l'accesso, di recente, TAR Lazio, Sez. II quater, 12 giugno 2007, n. 5365, secondo il quale: "In tema di procedure concorsuali, il candidato non risultato vincitore ha un interesse giuridicamente rilevante all'esibizione degli atti di nomina della Commissione giudicatrice, dei titoli dei candidati che lo precedono in graduatoria, delle loro schede di risposta in ordine alle prove selettive, degli elaborati da questi consegnati e delle valutazioni che degli stessi abbia effettuato la Commissione giudicatrice (...)". Per questi motivi il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.34)

Ricorrente: Ing.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della salute- Dipartimento dell'innovazione – Direzione generale del personale

Fatto

L'ing. riferisce di aver presentato domanda di partecipazione al concorso bandito dall'amministrazione resistente per il conferimento di 6 posti di dirigente di seconda fascia - settore giuridico economico. In data 13 febbraio 2006 l'odierno ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato per l'annullamento del bando di concorso che, per come formulato, non avrebbe consentito la partecipazione dell'ing. alla procedura concorsuale in questione. Il ricorso straordinario è stato dichiarato improcedibile in data 13 dicembre 2006 in quanto il ricorrente non aveva preso parte alle prove scritte (successivamente annullate). In data 22 novembre 2007 l'ing. ha chiesto di accedere ai documenti relativi all'istruttoria del ricorso. Con nota del 10 dicembre 2007, impugnata dinanzi alla scrivente Commissione, l'amministrazione differiva l'accesso così motivando: "...nel mese di gennaio verrà effettuato il trasferimento di sede di questa amministrazione ed essendo già state effettuate le operazioni di predisposizione del materiale cartaceo per il relativo trasporto, gli atti richiesti, al momento non sono disponibili", indicando come termine finale del differimento il 14 gennaio 2008. Contro tale differimento, in data 9 gennaio 2008, l'ing. ha presentato ricorso (pervenuto il 16 gennaio 2008) alla scrivente Commissione chiedendo la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che l'istituto del differimento, previsto in materia di accesso ai documenti amministrativi dall'art. 9 del d.P.R. n. 184/06, il quale lo contempla tra le misure che l'amministrazione può disporre a fronte di una richiesta di accesso quando ciò sia necessario per la temporanea tutela degli interessi di cui all'art. 24, legge n. 241/90 ovvero per "...salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa".

Nel caso di specie il provvedimento che ha differito l'accesso, senza peraltro mettere in discussione la titolarità dell'interesse ad accedere dell'odierno ricorrente, è motivato in base alla legittima esigenza di portare a termine le operazioni di trasferimento di sede dell'amministrazione in possesso dei documenti oggetto della richiesta di accesso.

Inoltre la determinazione oggetto di gravame soddisfa il requisito della previsione finale del termine di differimento di cui al comma 3 del d.P.R. n. 184/2006 e pertanto deve ritenersi pienamente legittima.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.35)

Ricorrente: Ing.

contro

Amministrazione resistente: ASL - Gestione concorsi

Fatto

L'ing. riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 5 settembre 2006 dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 1 posto di dirigente analista. Dopo aver appreso in data 13 settembre 2007 dell'esclusione disposta nei suoi confronti dalla seconda prova scritta di concorso, l'ing. in data 19 settembre ha presentato formale richiesta di accesso ai documenti, chiedendo di poter visionare ed estrarre copia dei verbali della Commissione di concorso, del proprio elaborato relativo alla prova scritta svolta nonché delle eventuali schede di valutazione titoli. La richiesta era riferita anche agli elaborati degli altri partecipanti al concorso ed alle loro schede di valutazione titoli.

Il successivo 17 settembre l'amministrazione dava riscontro all'istanza dell'odierno ricorrente, concedendo l'accesso a tutti i documenti richiesti eccetto le schede di valutazione dei titoli concernenti gli altri candidati. Inoltre, nel provvedimento in questione, si rileva la presenza di controinteressati nelle persone degli altri partecipanti al concorso cui notificare la richiesta di accesso dell'ing. A tal fine l'amministrazione resistente fissa la misura dei costi per l'accesso in Euro 123,60, di cui 88,40 per spese di notifica ai controinteressati.

Contro tale provvedimento, considerato di sostanziale diniego dal ricorrente, quest'ultimo in data 19 novembre 2007 ha proposto ricorso alla scrivente Commissione, lamentandone la illegittimità sotto vari profili. Nella seduta del 17 dicembre 2007, rilevata la presenza di controinteressati nelle persone degli altri partecipanti alla procedura concorsuale, la Commissione invitava l'amministrazione a notificare loro il ricorso. L'amministrazione con nota del 5 febbraio 2008, riferisce di aver assolto l'incombente.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato. Con riferimento all'accessibilità dei documenti inerenti una procedura concorsuale cui il richiedente abbia preso parte, l'estensione del diritto di accesso è ampia e si riferisce a pressoché tutti i documenti relativi all'espletamento del concorso. La circostanza addotta dall'amministrazione a sostegno del parziale diniego, secondo cui la fase della valutazione dei titoli che ha poi dato luogo alle relative schede rispetto alle quali l'accesso è stato negato sarebbe separata da quella relativa alle prove scritte, è priva di pregio. Innanzitutto, la fase della valutazione titoli è solitamente antecedente a quella delle prove scritte (e dunque a quest'ultima strettamente collegata), ponendosi quale filtro rispetto alla possibilità dei candidati di prendere parte alla fase successiva. In secondo luogo, la giurisprudenza sia della scrivente Commissione che del giudice amministrativo si è espressa più volte nel senso dell'accessibilità dei documenti formati nell'ambito di una procedura concorsuale da parte dei concorrenti, con pochissime limitazioni. In tal senso, tra le altre, TAR Veneto, Sez. I, 16 febbraio 2007, n. 452, secondo cui: "Colui che ha partecipato ad un pubblico

concorso ha diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale, ivi compresi i documenti di pertinenza degli altri concorrenti e le valutazioni formulate dalla Commissione giudicatrice, il cui esame consente all'interessato non già un generico controllo sull'operato di tale organo ma di verificare, per quanto può venire in rilievo da un esame comparativo, la correttezza o meno della valutazione espressa dall'organo giudicante". Per tali motivi l'accesso alle schede di valutazione titoli degli altri concorrenti, negato dall'amministrazione resistente, deve essere consentito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.36)

Ricorrente: Sig., rappresentato e difeso dall'Avv.
contro

Amministrazione resistente: Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di
Sportello Unico Immigrazione

Fatto

Il sig., in qualità di titolare della s.r.l. e, ha presentato, in data 14 marzo 2006, presso l'ufficio postale di Agenzia n. chiamata nominativa per lavoro subordinato in favore del cittadino egiziano, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998.

Dopo avere verificato dal sito *internet* della Prefettura di che il sig. ricopriva la posizione in graduatoria n., compresa all'interno della quota massima riservata all'Egitto per il lavoro subordinato non stagionale, mentre la domanda era stata rigettata dalla Direzione Provinciale del Lavoro ha presentato, in data 4 dicembre 2007, istanza di accesso alla Prefettura – Sportello Unico per l'Immigrazione, al fascicolo del procedimento amministrativo instauratosi a seguito della chiamata suddetta.

Specifica il ricorrente che i documenti sono necessari per potere conoscere lo stato del procedimento nonché l'esistenza di eventuali cause ostative all'accoglimento della domanda, atteso che il ricorrente ha urgente necessità di impiegare il sig.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig., tramite il legale rappresentante, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Prefettura – Sportello Unico Immigrazione di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, quale parte del procedimento volto ad assumere il lavoratore extracomunitario con un contratto di lavoro subordinato non stagionale, di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998, è titolare di un interesse diretto e attuale ad accedere ai documenti del procedimento instauratosi a seguito della richiesta nominativa di nulla osta al lavoro, ed è, dunque, legittimato ad accedere al relativo fascicolo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Prefettura – Sportello Unico Immigrazione di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.37)

Ricorrente: Sig., rappresentato e difeso dall'Avv.
contro

Amministrazione resistente: Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di
Sportello Unico Immigrazione

Fatto

Il sig., quale titolare della s.n.c., ha presentato il 4 dicembre 2007, istanza di accesso alla Prefettura di – Sportello Unico per l'Immigrazione, ai fascicoli dei procedimenti avviati a seguito della presentazione di chiamata nominativa per lavoro subordinato per i sigg.ri e

Specifica il ricorrente di avere saputo, a seguito di un monitoraggio effettuato sul sito internet della prefettura di, che le domande per i cittadini egiziani su indicate risultavano comprese all'interno della quota massima riservata all'Egitto per il lavoro subordinato non stagionale, e che la pratica del sig. era stata approvata dalla Direzione provinciale del Lavoro, mentre era stata rigettata la pratica del sig. Pertanto, l'istanza di accesso è volata a conoscere lo stato del procedimento e le cause ostative all'accoglimento della domanda.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig., tramite il legale rappresentante, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Prefettura – Sportello Unico Immigrazione di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il sig. avendo presentato domanda nominativa per lavoro subordinato per i sigg.ri e è parte del procedimento volto a far accedere in Italia i cittadini egiziani. Si ritiene, pertanto, che il medesimo, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, sia titolare di un interesse ad intervenire nel procedimento al fine di presentare memorie ed osservazioni e contribuire, così, alla formazione della volontà dell'amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Prefettura – Sportello Unico Immigrazione di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.38)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno- Prefettura della Provincia di

Fatto

Il sig., rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv. del foro di, riferisce di aver presentato in data 19 giugno 2007 all'amministrazione resistente richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29, d.lgs. n. 286/98, corredando l'istanza di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Non avendo, sino al mese di dicembre u.s., avuto notizia alcuna sull'accoglimento della propria richiesta o sul suo rigetto, in data 12 dicembre presentava richiesta di accesso formale al fascicolo relativo all'istruzione del procedimento concernente il nulla osta al ricongiungimento familiare di cui sopra.

Non avendo ottenuto riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, in data 23 gennaio il sig., per il tramite del suo legale, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza del 12 dicembre 2007, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, legge n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo". Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento avviato ad istanza del medesimo e preordinato all'ottenimento di un provvedimento amministrativo – il nulla osta al ricongiungimento familiare – di sicuro rilievo ai fini dello sviluppo della personalità del richiedente. Il silenzio serbato dall'amministrazione, pertanto, si palesa illegittimo e il gravame merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.39)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'interno- Prefettura della Provincia di

.....

Fatto

Il sig., rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv. del foro di, riferisce di aver presentato in data 5 giugno 2007 all'amministrazione resistente richiesta di ottenimento della cittadinanza italiana, corredando l'istanza di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Non avendo, sino al mese di dicembre u.s., avuto notizia alcuna sull'accoglimento della propria richiesta o sul suo rigetto, in data 12 dicembre presentava richiesta di accesso formale al fascicolo relativo all'istruzione del procedimento concernente la richiesta di cui sopra.

Non avendo ottenuto riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, in data 23 gennaio il sig., per il tramite del suo legale, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza del 12 dicembre 2007, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, legge n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo". Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento avviato ad istanza del medesimo e preordinato all'ottenimento di un provvedimento amministrativo – l'ottenimento della cittadinanza italiana – di sicuro rilievo ai fini dello sviluppo della personalità del richiedente. Il silenzio serbato dall'amministrazione, pertanto, si palesa illegittimo e il gravame merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.40)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'interno- Prefettura della Provincia di

Fatto

Il sig., rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv. del foro di, riferisce di aver presentato in data 5 febbraio 2007 all'amministrazione resistente richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29, d.lgs. n. 286/98, corredando l'istanza di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Non avendo, sino al mese di dicembre u.s., avuto notizia alcuna sull'accoglimento della propria richiesta o sul suo rigetto, in data 10 dicembre presentava richiesta di accesso formale al fascicolo relativo all'istruzione del procedimento concernente il nulla osta al ricongiungimento familiare di cui sopra.

Non avendo ottenuto riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, in data 23 gennaio il sig., per il tramite del suo legale, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza del 12 dicembre 2007, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, legge n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo". Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento avviato ad istanza del medesimo e preordinato all'ottenimento di un provvedimento amministrativo – il nulla osta al ricongiungimento familiare – di sicuro rilievo ai fini dello sviluppo della personalità del richiedente. Il silenzio serbato dall'amministrazione, pertanto, si palesa illegittimo e il gravame merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.41)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia- Dipartimento

Fatto

Il Sig., detenuto presso la casa circondariale di in data 10 ottobre 2007 riferisce di aver formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza) previsto dall'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta nei trenta giorni successivi, il Sig. in data 27 gennaio 2008 ha presentato ricorso a questa Commissione avverso il rigetto tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il silenzio formatosi il 10 novembre 2007 e che il ricorso reca la data del 27 gennaio 2008 successivo, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà del ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.42)

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ministero degli Affari Esteri – Direzione generale per il personale

Fatto

Il dott., a seguito della partecipazione ad un concorso pubblico per Segretario di Legazione in prova (bandito il 20 febbraio 2007), non essendo stato ammesso alle prove orali, il 28 novembre 2007 ha formulato richiesta di accesso a diversi documenti inerenti la procedura concorsuale. In particolare, chiedeva di poter accedere ai seguenti documenti: *a)* verbali della commissione giudicatrice; *b)* verbali con cui si fissavano i criteri per la valutazione delle prove; *c)* verbali relativi ai criteri di scelta per l'ordine di correzione degli elaborati; *d)* verbali relativi ai candidati ammessi alle prove orali con relative schede di valutazione; *e)* elaborati del richiedente; *f)* copia degli elaborati candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali orali.

L'amministrazione, con provvedimento del 21 dicembre successivo (portato a conoscenza dell'odierno ricorrente in data 28 dicembre 2007), ha concesso l'accesso, ad eccezione dei documenti di cui alle lettere *a)* e *c)*, ritenendo che rispetto ad essi la richiesta si potesse configurare come forma di controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione.

Contro tale parziale diniego, il dott. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 28 gennaio 2008, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito e con riferimento ai documenti di cui alla lettera *a)*, il ricorso è fondato. Con riferimento all'accessibilità dei documenti inerenti una procedura concorsuale cui il richiedente abbia preso parte, l'estensione del diritto di accesso è ampia e si riferisce a pressoché tutti i documenti relativi all'espletamento del concorso. Rispetto ad essi, pertanto, appare esclusa in radice la possibilità di configurare l'istanza di accesso alla stregua di un controllo diffuso sull'azione amministrativa, come tale vietato dalla legge. Con particolare riferimento ai verbali di correzione della Commissione giudicatrice, essi costituiscono utile parametro per effettuare una valutazione comparativa del criterio di volta in volta adottato dalla Commissione stessa nell'assegnazione dei punteggi per ciascun elaborato e rispetto ad essi, per ciò solo, sussiste un interesse giuridicamente qualificato all'accesso. D'altronde, in tal senso, la giurisprudenza sia della scrivente Commissione che del giudice amministrativo si è espressa più volte. Così, tra le altre, TAR Veneto, Sez. I, 16 febbraio 2007, n. 452, secondo cui: "Colui che ha partecipato ad un pubblico concorso ha diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale, ivi compresi i documenti di pertinenza degli altri concorrenti e le valutazioni formulate dalla Commissione giudicatrice, il cui esame consente all'interessato non già un generico controllo sull'operato di tale organo ma di verificare, per quanto può venire in rilievo da un esame comparativo, la correttezza o meno della valutazione espressa dall'organo giudicante". Quanto ai documenti di cui alla lettera *c)* delle premesse in fatto, si ritiene che la richiesta sia indeterminata, non

essendo nemmeno chiaro se esista o meno un documento dal quale inferire l'informazione richiesta dal dott. e che sia in possesso dell'amministrazione. Nel caso in cui tale documento sia stato formato dall'amministrazione, tuttavia, esso va rilasciato al richiedente e ciò per gli stessi motivi che fondano l'accoglimento del presente ricorso relativamente ai documenti di cui alla lettera *a*) delle premesse in fatto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.43)

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'ambiente- Direzione protezione natura

Fatto

Il dott., direttore delle Aree marine protette delle isole sino al settembre del 2006, riferisce di essere stato sospeso dall'incarico da parte dell'amministrazione resistente. In data 26 giugno 2007, pertanto, l'odierno ricorrente presentava richiesta di accesso alle direttive ministeriali per la nomina e l'individuazione del direttore delle Aree marine protette. In data 31 dicembre 2007, l'amministrazione negava l'accesso con provvedimento espresso, eccependo il difetto di interesse all'accesso medesimo nonché il mancato pagamento dei diritti dovuti per il rilascio dei documenti richiesti. Contro tale diniego espresso, il dott., in data 21 gennaio 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione mettendo in rilievo diversi profili di illegittimità dell'azione posta in essere da parte dell'amministrazione resistente.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la mancata allegazione dell'impugnato provvedimento espresso di diniego, così come previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera *a*), d.P.R. n. 184/2006 a pena di inammissibilità del ricorso, ai sensi del successivo comma 7, lettera *c*), della stessa disposizione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.44)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente : Dipartimento Funzione Pubblica

Fatto

Con nota nella quale era apposta la stampigliatura “DFP” la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato per competenza al Ministero della Pubblica Istruzione il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da, docente di educazione tecnica nelle scuole medie.

Con istanza in data 22.11.2007 il sig. ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri copia autentica della “lettera” costituita da detta stampigliatura, deducendone “ragioni di indecifrabilità dell’oggetto e del protocollo”.

Con nota del 21.12.2007 il Dipartimento della Funzione pubblica di detta Presidenza, individuata nell’istanza la richiesta di accesso agli atti del ricorso straordinario proposto dal sig., ha inviato allo stesso copia dei relativi atti, consentendogli anche la visione degli atti presso il Dipartimento.

Avverso detta nota il sig., con atto in data 16.01.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Con il ricorso si censura il mancato rilascio di copia autentica della – presunta - lettera di cui in narrativa.

Il ricorso è infondato.

La stampigliatura “DFP”, apposta sulla nota di risposta impugnata con il presente ricorso, costituisce mera indicazione degli estremi della trasmissione degli atti ad altro ufficio, e quindi non costituisce a sua volta atto autonomo, e cioè avente contenuto diverso dalla nota in cui la stampigliatura è apposta: non sussiste pertanto interesse all’accesso di documento che è stato già portato a conoscenza dell’interessato.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.45)

Ricorrente: s.p.a. –, rappresentato e difeso dall'avv.,
contro

Amministrazione resistente: Azienda ASL

Fatto

La s.p.a. –, essendosi classificata seconda nella seduta pubblica del 23 novembre 2008, nella graduatoria per l'appalto per "l'affidamento novennale del servizio di assistenza ai pazienti nelle fasi terminali di malattie croniche e degenerative dimessi dalle strutture ospedaliere, siano essi ricoverati presso la struttura residenziale (*hospice*), individuata in alcuni locali dell'ospedale della Asl da ristrutturare, attrezzare ed arredare a cura e spese dell'aggiudicatario, o assistiti direttamente al proprio domicilio" indetto con delibera n. del 28 maggio 2007, ha presentato istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. copia della delibera di aggiudicazione definitiva, con relativa graduatoria;
2. copia di tutti i verbali di gara e della relazione conclusiva della commissione giudicatrice;
3. copia dei documenti costituenti l'offerta del soggetto aggiudicatario secondo quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato d'Oneri Speciale, ed in particolare:
 - a) busta n. 1 riportante la dicitura sociale e la dicitura "documentazione", con tutta la documentazione in essa contenuta, N. 1), 2) – A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, - 3) a, b, - 4) a, b, - 5), 6), 7), 8), 9), 10) dell'art. 6 Capitolato;
 - b) busta n. 2 riportante la dicitura sociale e la dicitura "Progetto tecnico", con tutta la documentazione in essa contenuta, ai sensi degli artt. 6 e 11 del capitolato;
4. copia di tutta la documentazione consegnata dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 9 del Capitolato;
5. copia della scrittura privata che attesti la costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese, risultato aggiudicatario, con riferimento al mandato collettivo speciale con rappresentanza conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario (secondo quanto previsto dai commi 14 e 15 dell'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, giusto rinvio dell'art. 14 del Capitolato);
6. copia del documento attestante il versamento della cauzione ai sensi dell'art. 33 del Capitolato;
7. copia di ogni altro atto comunque relativo alla procedura di gara espletata e che sia idoneo a comprendere l'*iter* logico – giuridico che ha condotto all'aggiudicazione.

L'amministrazione con provvedimento del 7 gennaio 2007, ha concesso l'accesso al documento di cui ai punti nn. 1 e 2, ossia la delibera di aggiudicazione definitiva ed ha, inoltre, comunicato l'ufficio presso il quale dovrà, eventualmente, essere presentata l'istanza di accesso ai documenti correlati alla delibera in esame.

La Asl, il 15 gennaio 2008, ha poi comunicato alla società istante che provvederà con successiva nota ad indicare la data per il ritiro dei documenti di cui al punto n. 3, ossia documenti contenuti nella busta n. 1 riportante la dicitura sociale e la dicitura "documentazione", e che, rilascerà copia dei documenti di cui ai punti nn. 4, e 6, al momento della loro acquisizione.

L'amministrazione, poi, nega, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 163 del 2006, l'accesso ai documenti della busta n. 2, relativi al "Progetto tecnico", di cui agli artt. 6 e 11 del Capitolato.

Con riferimento, infine, ai documenti di cui al punto n. 7 dell'istanza, la Asl ha chiesto all'istante di specificare i documenti oggetto della richiesta.

Avverso il provvedimento di rigetto ai documenti relativi al Progetto tecnico, del 14 gennaio 2008, la s.p.a. -, tramite il legale rappresentante, ha presentato ricorso, il 4 febbraio 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto, alla scrivente Commissione di ordinare all'Azienda ASL l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

La Asl ha negato l'accesso ai documenti relativi al Progetto Tecnico, genericamente rinviando all'art. 13 del d.lgs. n. 136 del 2006. La disposizione in esame stabilisce che nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, il diritto di accesso è differito secondo le seguenti modalità: nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime.....mentre, in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;

Sono poi esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento.

Tuttavia, questa preclusione non opera nei confronti del concorrente che richieda l'accesso in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

È invece escluso, senza possibilità di superamento del divieto per le ragioni sopra dette l'accesso:

a) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

b) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi di differimento o esclusione previste dalla disposizione su citata. Si rileva, inoltre, che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in presenza di una offerta vincente non può negarsi ad altra impresa partecipante l'accesso agli atti necessari alle finalità di controllo della offerta stessa in relazione ai requisiti contemplati nel relativo bando di gara, e che "la partecipazione ad una gara importa che l'offerta tecnico progettuale presentata fuoriesca dalla sfera di dominio riservato dell'impresa per porsi sul piano della valutazione comparativa rispetto alle offerte presentate da altri concorrenti, con la conseguenza che la società non aggiudicataria ha interesse ad accedere alla documentazione afferente le offerte presentate in vista della tutela dei propri interessi giuridici, né a ciò si

oppongono ragioni di tutela della privacy”(Consiglio Stato, sez. VI, 09 gennaio 2004, n. 14, da ultimo T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 16 maggio 2007, n. 4555).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Azienda ASL, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.46)

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Direzione Generale

Fatto

Il dott., in data 6 dicembre 2007, con istanza formale di accesso ha chiesto all'Ufficio III Concorsi, Dipartimento dell'Organizzazione, la visione e il rilascio di copia dei propri elaborati scritti, relativi al concorso a 350 posti per uditore giudiziario, cui aveva partecipato.

L'amministrazione interessata, ha precisato che l'interessato era stato ammesso a sostenere le prove scritte con riserva ed era poi stato escluso dal concorso per non aver presentato domanda di partecipazione. I suoi elaborati scritti non erano stati quindi corretti. Ha trasmesso comunque la suddetta istanza alla IX Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, che non ha fornito alcuna risposta all'odierno ricorrente.

Il dott., pertanto, ha proposto ricorso a questa Commissione avverso il silenzio serbato sulla sua istanza di accesso.

Diritto

Non sussiste alcun diritto all'accesso in capo al ricorrente.

Non quello endoprocedimentale, perché dal procedimento concorsuale egli è stato escluso né quello esoprocedimentale perché non ha alcun interesse diretto, concreto ed attuale ad ottenere elaborati che non sono stati letti e corretti dalla Commissione.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.47)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno- Dipartimento dei vigili del fuoco

.....

Fatto

Il sig., dipendente dell'amministrazione resistente con la qualifica di vigile presso il distaccamento fluviale di, in data 5 settembre ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla documentazione relativa alla concessione del beneficio di cui all'art. 19, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, al collega, in servizio a, La disposizione attributiva del citato beneficio stabilisce: "Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. È pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco". La richiesta di accesso veniva motivata dall'esigenza di far valere in giudizio la disparità di trattamento posta in essere dall'amministrazione tra il ricorrente ed il controinteressato relativamente alla concessione del beneficio, evidentemente negato al Sig.

L'amministrazione nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'istanza (avvenuta in data 7 settembre 2007), non ha dato riscontro alla stessa, determinando la formazione del silenzio rifiuto di cui all'art. 25, comma 4, legge n. 241/90. Contro tale silenzio il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 10 ottobre 2007 (pervenuto il successivo 20 novembre), chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato notificato al controinteressato da parte del ricorrente in data 27 ottobre u.s. Nella seduta del 17 dicembre la scrivente Commissione ha accolto il ricorso, invitando l'amministrazione a riesaminare la questione. In data 31 dicembre 2007, l'amministrazione comunicava all'odierno ricorrente le abilitazioni possedute dal controinteressato; comunicazione inconferente rispetto alla richiesta di accesso iniziale ed alla decisione della Commissione. Pertanto in data 29 gennaio 2008 ha presentato nuovo ricorso contro tale ultima determinazione dell'amministrazione resistente.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva di non potersi pronunciare nuovamente sulla medesima questione già oggetto di decisione resa in data 17 dicembre u.s. Al riguardo si osserva che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro le determinazioni successive alle pronunce della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, è ammesso unicamente ricorso al TAR competente. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.48)

Ricorrente: M.llo

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa -Aeronautica Militare

Fatto

Il sig., M.llo 1[^]Cl. S.O. Difesa Terrestre in S.P., ha proposto ricorso a questa Commissione lamentando il diniego di accesso di documenti che lo stesso assume dover essere presenti nel suo fascicolo personale.

In particolare, nel ricorso si afferma che il sig. ha presentato un'istanza di accesso al fine poter visionare il proprio fascicolo personale e di essere stato autorizzato a visionarlo; di aver richiesto dei documenti e di avere avuto accesso agli stessi di aver riscontrato, però, che il Comando 8° D.C.A.M. gli avrebbe negato "prima la visione degli atti presenti nel proprio carteggio personale, e poi ha distratto parte della documentazione stessa, negando quindi di fatto il diritto al rilascio delle copie stesse" (pag. 3 del ricorso).

In particolare, poi, la Commissione osserva che parte della documentazione richiesta, e di cui si lamenta il mancato accesso, riguarda una vicenda intercorsa tra il ricorrente e il Ten.Col., Ten. Col. che è quindi controinteressato.

Diritto

Dall'esame del ricorso e della documentazione trasmessa, non è chiaro a questa Commissione quale sia la corretta versione dei fatti e se vi sia stato un effettivo diniego da parte dell'Aeronautica Militare. Si osserva inoltre che l'accesso richiesto sembrerebbe coinvolgere anche soggetti controinteressati.

Di conseguenza, anche in considerazione della gravità di quanto affermato nel ricorso, di cui si è detto nell'esposizione in fatto, è necessario acquisire dall'Amministrazione competente una dettagliata relazione sulla vicenda in esame specificando se esistano documenti, chiesti con l'istanza di accesso, che non risultino consegnati al sig.

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui perverrà a questa Commissione la suddetta dettagliata relazione.

PQM

La Commissione invita l'Aeronautica Militare a fornire i chiarimenti di cui in motivazione.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.49)

Ricorrente: Ing.

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Comunicazioni – Direzione generale

.....

Fatto

L'ing. riferisce di aver preso parte in data 6 e 7 aprile 2006, al concorso indetto dall'amministrazione resistente per il conferimento di sette posti di dirigente di seconda fascia nell'organico del Ministero presso uffici periferici e centrali. Dopo lo svolgimento delle prove scritte e orali, il ricorrente è risultato trentesimo in graduatoria. In data 12 settembre ha presentato una prima richiesta di accesso agli atti del concorso; accesso differito dall'amministrazione di 30 giorni. In sede di accesso successivamente effettuato, l'odierno ricorrente ha richiesto di accedere agli elaborati dei vincitori del concorso. In data 15 gennaio u.s., l'amministrazione comunicava che l'accesso sarebbe stato consentito solo con riferimento ai candidati che precedono in graduatoria l'ing., non sussistendo nei confronti degli altri un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso. Contro tale provvedimento l'ing. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 30 gennaio 2008.

Diritto

Nel merito la Commissione rileva la fondatezza del provvedimento dell'amministrazione, impugnato col presente gravame. Il Ministero, invero, ha correttamente limitato l'accesso agli elaborati dei candidati collocatisi in posizione migliore rispetto all'odierno ricorrente atteso che soltanto con riferimento ad essi l'interesse dell'ing. può ritenersi titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso. Nel senso che l'interesse legittimante l'accesso nell'ambito di una procedura concorsuale sussista con riferimento agli elaborati dei candidati che precedono in graduatoria il richiedente l'accesso, di recente, TAR Lazio, Sez. II quater, 12 giugno 2007, n. 5365, secondo il quale: "In tema di procedure concorsuali, il candidato non risultato vincitore ha un interesse giuridicamente rilevante all'esibizione degli atti di nomina della Commissione giudicatrice, dei titoli dei candidati che lo precedono in graduatoria, delle loro schede di risposta in ordine alle prove selettive, degli elaborati da questi consegnati e delle valutazioni che degli stessi abbia effettuato la Commissione giudicatrice (...)". Per questi motivi il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.50)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: C.R. Enea

Fatto

Il sig., tecnologo dell'Enea, quale partecipante ad una selezione interna per le progressioni verticali, ha presentato, istanza di accesso ai verbali della Commissione esaminatrice, al fine di conoscere i criteri adottati per la valutazione dei candidati.

L'amministrazione, con nota del 28 gennaio 2008, ha negato l'accesso ai documenti atteso che l'istanza era priva di motivazione.

Avverso il provvedimento di diniego il sig. ha presentato ricorso, il 6 febbraio 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'Enea l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 184 del 2006, al ricorso deve essere allegato il provvedimento impugnato, poiché la motivazione addotta a sostegno del diniego può apportare elementi utili al fine della decisione della scrivente Commissione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.51)

Ricorrente: sig.ra....

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di

Fatto

La professoressa, in data 20 dicembre 2007, ha chiesto all'Università degli Studi di l'estrazione di copia di ogni atto relativo alle prove intermedie scritte e prova finale (scritta e orale), nonché di valutazione della tesina finale del corso abilitante per la classe di concorso A059 Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media, per potere procedere alla tutela dei propri diritti, eventualmente in sede giudiziaria, per la mancata attribuzione dell'abilitazione all'esito del suddetto corso.

Non avendo l'amministrazione resistente risposto all'istanza di accesso in questione, la professoressa, in data 25 gennaio 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90.

Diritto

Il ricorso è fondato nel merito.

L'art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, richiede, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, la Commissione ritiene sussistente in capo alla ricorrente i suddetti requisiti, volendo lo stessa, partecipante al corso, esercitare il diritto di accesso sui propri elaborati e procedere, successivamente, alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'*actio ad*

exibendum, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, il T.A.R ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

Se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste nel caso di specie, con riferimento a documenti che possono manifestarsi anche solo potenzialmente utili per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego degli atti è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dalla professoressa dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

Infine, si rileva che dalla narrazione dei fatti nel ricorso in oggetto non risulta chiaro se il corso di cui si discute sia terminato o sia ancora in corso di svolgimento. In questa seconda ipotesi, infatti, l'amministrazione avrà la facoltà di differire l'esercizio del diritto di accesso dell'istante alla conclusione del corso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.52)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

Fatto

Il signor, dipendente del Ministero con la qualifica di vigile permanente, in data 5 settembre 2007, ha chiesto al Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile di avere accesso alla documentazione concernente la posizione previdenziale, nonché l'elenco delle abilitazioni, del collega sig., asserendo una manifesta disparità di trattamento rispetto a quest'ultimo per quanto concerne il trattamento previdenziale e pensionistico, per poter procedere alla tutela dei propri diritti nelle opportune sedi giudiziarie.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, in data 31 dicembre 2007, ha comunicato al signor le abilitazioni possedute dal collega signor, dichiarando di non essere in possesso di altra documentazione.

Il signor, non avendo ricevuto alcuna risposta in merito alla propria richiesta concernente la documentazione relativa alla posizione previdenziale del collega signor, in data 4 febbraio 2008, ha proposto ricorso alla Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, avverso tale silenzio diniego.

Diritto

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato il 4 febbraio 2008, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti “dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso”, così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.53)

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Fatto

Il sig. il 21 dicembre 2007, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di estrarre copia autentica degli atti prot. n. del 5 gennaio 2007 e prot. n. del 23 ottobre 2007, al fine di valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo o ad altra istituzione.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ha presentato ricorso, il 30 gennaio 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica degli atti prot. n. del 5 gennaio 2007 e prot. n. del 23 ottobre 2007, già detenuti dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.54)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione ...

Fatto

Il sig. il 19 novembre 2007, ha chiesto al Ministero della Pubblica Istruzione di estrarre copia autentica della lettera n. del 7 settembre 2006 al fine di valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo o ad altra istituzione.

L'ufficio di gabinetto del Ministro, con nota del 2 gennaio 2008, ha trasmesso l'istanza in esame all'ufficio del Ministero competente.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ha presentato ricorso, il 7 febbraio 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero della Pubblica Istruzione l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica della lettera n. del 7 settembre 2006, già detenuta dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990 risolvendosi in mera richiesta di autenticazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.55)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Fatto

Il sig. il 20 dicembre 2007 ha chiesto copia autentica di alcuni documenti relativi all'instaurazione di un rapporto di impiego con il Ministero della pubblica istruzione, al fine di presentare ricorso alla Corte Europea di Giustizia o ad altra istituzione equivalente.

Il Ministero delle Finanze con nota del 23 gennaio 2008, ha trasmesso la richiesta al Ministero dell'istruzione competente.

Avverso il rigetto il sig. ha presentato ricorso il 30 gennaio 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990). Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica di atti già detenuti dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990, risolvendosi in una mera richiesta di autenticazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.56)

Ricorrente: S.p.A.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali

Fatto

La S.p.A., in data 29 dicembre 2007 ed in data 22 gennaio 2008, ha chiesto al Ministero della Difesa l'accesso agli atti alla procedura negoziata ad inviti riservati per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa relativa al personale della difesa impegnato in missioni all'estero per il periodo 1 agosto 2008 – 31 maggio 2008, per potere procedere alla tutela dei propri diritti, non essendo stata invitata alla stessa ed avendo, al riguardo, proposto ricorso innanzi al T.A.R. Lazio.

Il Ministero della Difesa, con provvedimento del 29 gennaio 2008, ha espressamente negato all'istante l'accesso ai documenti richiesti, sulla base della decisione del T.A.R. Lazio che ha respinto il suddetto ricorso, con la sentenza n. 371 del 16 gennaio 2008, nella quale ha dichiarato che la S.p.A. “difetta di interesse diretto, attuale e concreto al ricorso” e, conseguentemente, non ha quell'interesse qualificato che le consentirebbe l'accesso agli atti amministrativi.

Pertanto, S.p.A ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, chiedendo alla Commissione di disporre il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, diverse sono le ragioni che inducono a ritenere sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale del ricorrente ad ottenere la documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale della società istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l’accesso non può essere denegato. Infatti, l’apprezzamento sull’utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all’Amministrazione destinataria dell’istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l’*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall’interessato al fine di tutelare l’interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, il T.A.R. ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell’interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell’esistenza dell’istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall’Amministrazione destinataria dell’istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l’interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento ad un documento che può manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego dell’atto è strettamente connesso all’esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all’art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerata la giurisprudenza maggioritaria, nonché le pronunce e l’orientamento della Commissione, i documenti richiesti dalla S.p.A. dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, oltre che per il pacifico superamento dell’opposizione formulata dall’amministrazione resistente riguardo alla non ostensibilità della documentazione stessa per le ragioni sopra svolte, anche per l’autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l’azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.57)

Ricorrente: Sig.

Contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di

Fatto

Il sig. il 29 ottobre 2007, ha chiesto all' Ufficio Scolastico Provinciale di di estrarre copia autentica dei documenti, citati nel provvedimento prot. del 23 ottobre 2006 dell'Ufficio Scolastico Provinciale di al fine di valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo o ad altra istituzione.

In particolare il sig. ha chiesto di estrarre copia autentica dei seguenti documenti:

1. documento con il quale è stata comunicata la proposta di assunzione a tempo indeterminato;
2. documento con il quale l'Ufficio Scolastico Provinciale di ha assegnato il termine di 24 ore per l'accettazione della su indicata proposta;
3. documento mediante il quale il dirigente ha invitato l'istante a far pervenire una risposta alla proposta di assunzione entro il termine di 48 ore dalla proposta stessa;
4. nota del 14 ottobre 2007 con la quale l'istante ha chiesto di posticipare il termine di 48 ore assegnatogli a causa "della intollerabilità fisica dello stress derivante dagli ultimatum a scadenza oraria, soggettivamente vissuti come violenza psicologica intimidatoria";
5. atto di nomina in ruolo di un altro docente per scorrimento della graduatoria del concorso.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero della Pubblica Istruzione l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è inammissibile con riferimento alla richiesta di accesso dei documenti di cui ai punti nn. 1, 2, 3 e 4.

Infatti, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica di documenti già detenuti dal ricorrente stesso e allegati al presente ricorso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990.

Con riferimento al documento di cui al punto n. 5, ossia atto di nomina in ruolo di un altro docente per scorrimento della graduatoria del concorso, si invita l'amministrazione a volere notificare, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, al controinteressato il presente ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara in parte inammissibile il ricorso ed in parte, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a notificare al controinteressato il presente ricorso.